



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Servizio Penale

Relazione su novità normativa

La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Rel.: 60/21

Roma, 3 novembre 2021

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Gli interventi correttivi sulla disciplina della prescrizione del reato: le proposte della Commissione Lattanzi. - 3. La soluzione "dualistica" adottata dalla riforma: la cessazione del corso della prescrizione. 4. L'abolizione della causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 4, cod. pen. - 5. Il decreto penale di condanna quale fatto interruttivo della prescrizione. - 6. Problematiche di diritto intertemporale. - 7. L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione. - 7.1 I termini di durata del giudizio di rinvio. - 8. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. e causa di proscioglimento. - 9. L'ambito di operatività dell'art. 344-bis cod. proc. pen. in caso di impugnazione ai soli effetti civili. - 10. L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione e il giudicato parziale. - 11. La proroga dei termini per particolare complessità del giudizio. - 11.1 La particolare complessità del giudizio ed i criteri di valutazione. - 12. Il raffronto con gli altri istituti che si fondano sulla "complessità" del procedimento. - 13. L'ordinanza di proroga: contenuto e motivazione. - 13.1. Problematiche specifiche per il giudizio in Cassazione. - 14. La mancata previsione di un limite massimo di proroghe per determinate categorie di reato. - 15. L'impugnazione dell'ordinanza di proroga dei termini. - 16. Proroga dei termini per l'improcedibilità e durata delle misure cautelari. - 17. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione. - 18. La natura dell'istituto e le possibili ricadute in tema di applicabilità ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020. - 19. Il regime transitorio. - 20. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale. - 21. Improcedibilità dell'azione e confisca obbligatoria. - 22. L'incidenza della riforma sul sistema della prescrizione nella responsabilità da reato degli enti. - 23. Le altre disposizioni di immediata applicazione.

1.Premessa

Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale. Come noto, tale disegno di legge era stato originariamente presentato dal precedente Governo e, all'esito dei lavori di una Commissione di studio istituita dall'attuale governo in data marzo 2021 (c.d. Commissione Lattanzi), è stato arricchito e modificato attraverso una serie di emendamenti.

La legge si compone di due articoli: l'art. 1 contiene una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo. L'art. 2 contiene, invece, norme di immediata attuazione che intervengono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di garanzie difensive e di tutela delle vittime del reato.

La chiave di lettura dell'intero impianto normativo si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale.

Come da più parti sottolineato, la patologica durata del processo penale rappresenta una violazione del principio, costituzionale e convenzionale, della ragionevole durata del processo e della presunzione di innocenza e, al contempo, una frustrazione delle esigenze di giustizia della vittima. Peraltro, la riduzione, nella misura del 25%, dei tempi di durata dei giudizi penali è stata prevista dalla Commissione Europea tra le condizioni per l'erogazione all'Italia dei fondi NextGeneration EU e quale obiettivo del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Scopo del presente contributo è quello di offrire un primo commento alla disciplina contenuta all'art. 2 della legge n. 134 del 2021 con particolare attenzione alle ulteriori modifiche introdotte nella disciplina della prescrizione, a completamento della riforma avviata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed alla nuova disciplina dei termini di durata del giudizio di impugnazione.

2. Gli interventi correttivi sulla disciplina della prescrizione del reato: le proposte della Commissione Lattanzi.

Come noto, con la legge n. 3 del 2019 (c.d. Riforma Bonafede) il legislatore ha a suo tempo profondamente modificato il regime della sospensione del corso della prescrizione prevedendo che questo, oltre che per le cause espressamente previste dall'art. 159, comma primo, cod. pen., rimanga sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione) o del decreto penale di condanna sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (art. 159, comma secondo, cod. pen.). Tale norma è stata oggetto di numerose critiche, soprattutto in considerazione del rischio che, non essendo stata accompagnata da una contestuale riforma del processo che ne assicurasse una ragionevole durata, dal blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado derivasse un ulteriore aggravamento della patologica eccessiva durata del giudizio di impugnazione con conseguente permanenza a tempo indeterminato della qualità di "imputato". Taluni Autori hanno, al riguardo, parlato di una sorta di "ergastolo processuale".

Una delle proposte formulate dalla già menzionata Commissione Lattanzi per correggere tale criticità era quella di introdurre, in luogo della sospensione "illimitata e incondizionata" della prescrizione, una sospensione circoscritta alla sola ipotesi di condanna in primo grado, a carattere condizionato e di durata limitata, corrispondente alla durata non irragionevole dei giudizi di impugnazione stabilita dalla legge Pinto.

Una seconda proposta prevedeva, invece, una scelta sul modello di altri ordinamenti giuridici, come quello statunitense, basata sulla coesistenza di due istituti: la prescrizione del reato, la cui decorrenza cessa con l'esercizio dell'azione penale, e l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del processo (determinati in misura prossima a quelli previsti dalla legge Pinto, ovvero quattro anni per il giudizio di primo grado, tre anni per il giudizio di appello e due anni per il giudizio di cassazione). Secondo quanto si legge nella relazione finale presentata dalla Commissione, alla base di tale soluzione vi è la considerazione che il termine per la prescrizione del reato è correlato al c.d. tempo dell'oblio necessario, secondo la dogmatica tradizionale, per cancellare la memoria del reato e far venire meno l'interesse sociale alla punizione del suo autore. Tale termine, si afferma, «non ha nulla a che vedere con la necessità di consentire la celebrazione del processo e, pertanto, non tiene conto dei tempi del processo». Proprio in considerazione di tale premessa logica, secondo la soluzione in esame, il termine di prescrizione del reato cessa definitivamente di correre con l'esercizio dell'azione penale, ma, al contempo, spostandosi sul diverso fronte del processo, si

salvaguarda il diritto dell'imputato alla sua ragionevole durata attraverso la previsione del meccanismo di improcedibilità sopra descritto.

Nella relazione si considerava, infine, una terza soluzione, non accolta, che, pur mantenendo fermo il blocco del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, prevedeva il medesimo meccanismo della improcedibilità per superamento dei termini di fase dei soli giudizi di impugnazione (determinati in tre anni per il giudizio di appello e in due anni per quello di cassazione).

3. La soluzione "dualistica" adottata dalla riforma: la cessazione del corso della prescrizione.

La legge n. 134 del 2021, sposando l'impostazione "dualistica" fondata sulla distinzione tra "**tempo dell'oblio**" (cui consegue la prescrizione del reato) e **tempo del processo** (cui consegue, invece, l'improcedibilità dell'azione penale), ha fatto propria la terza soluzione contenuta nella relazione della Commissione.

Vengono, dunque, individuati due distinti segmenti temporali: il primo segmento, relativo alla prescrizione del reato, inizia a decorrere con la consumazione del reato - secondo le disciplina, rimasta immutata, prevista dall'art. 158 cod. pen. - e cessa con la sentenza di primo grado; il secondo segmento attiene, invece, alla ragionevole durata del giudizio di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) nel corso del quale il superamento dei termini di fase previsti dal legislatore determina l'improcedibilità dell'azione penale.

Per quanto attiene al primo segmento, l'art. 2, comma 1, della legge n. 134 del 2021 interviene sulla disciplina sia della sospensione che dell'interruzione del corso della prescrizione.

Per quanto attiene alla sospensione della prescrizione, l'art. 2, comma 1, lett. a), ha abrogato il secondo e quarto comma dell'art. 159 cod. pen.

In particolare, l'abrogato secondo comma, introdotto dalla legge n. 3 del 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020, prevedeva, che "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna".

All'abrogazione di tale disposizione si accompagna l'introduzione dell'art. 161-*bis* cod. pen. in forza del quale la **pronuncia della sentenza di primo grado** - sia essa di condanna o di assoluzione - comporta, non la sospensione, ma la definitiva **cessazione del corso della prescrizione**.

La definizione del sintagma "**pronuncia della sentenza**" potrebbe determinare qualche dubbio interpretativo nell'ipotesi in cui la motivazione non venga depositata contestualmente alla lettura del dispositivo. Tale questione può, tuttavia,

trovare soluzione nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riferimento all'ipotesi in cui il giudice autodetermini il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., attribuisce rilevanza al momento della lettura del dispositivo e non a quello successivo del deposito della stessa (si veda, al riguardo, in tema di computo del termine per la prescrizione del reato, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02 in relazione a fattispecie in cui si assumeva maturato detto termine nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza; Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365¹).

La modifica normativa in esame corregge, dunque, l'aporia conseguente alla riforma del 2019 che, da un lato, ricollegava l'effetto sospensivo della prescrizione alla pronuncia della sentenza di primo grado, o del decreto penale di condanna, ma dall'altro, escludeva che il corso della prescrizione potesse successivamente riprendere, dal momento che il *dies ad quem* del periodo di sospensione coincideva con l'esecutività della sentenza stessa.

Non si tratta di un mero mutamento dell'"etichetta" dell'istituto, quanto, piuttosto, di una modifica sostanziale che perimetra l'ambito di operatività della prescrizione del reato e, dunque, del tempo entro il quale può maturare il c.d. diritto all'oblio dell'autore del reato, entro il segmento temporale che va dalla sua consumazione alla sentenza di primo grado. Si è rilevato in dottrina che con la riforma cambia completamente il "paradigma" della materia atteso che la prescrizione non potrà più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione nel corso della quale, come si vedrà di seguito, potrà invece, essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale.

Attraverso l'art. 161-*bis* cod. pen., il legislatore, dunque, ha introdotto un **terzo istituto** che, accanto alla sospensione ed alla interruzione, influisce sul corso della prescrizione, bloccandolo definitivamente.

Coerentemente con tale impostazione, il secondo comma dell'art. 161-*bis* cod. pen. prevede che se la sentenza di primo grado viene annullata con **regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore**, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della sentenza di annullamento. Come osservato in dottrina, la regressione del procedimento per effetto dell'annullamento della sentenza di primo grado non determina, dunque, un azzeramento del "timer" della prescrizione, ma segna il momento a partire dal quale la prescrizione ricomincia a decorrere, dal punto in cui, con l'emissione della sentenza di primo grado, si era fermato.

¹ In tale arresto la Corte ha ribadito che occorre distinguere tra la pubblicazione (art. 545 cod. proc. pen.) e il deposito (art. 548 cod. proc. pen.) della sentenza, avendo queste differenti finalità: la prima garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva; il secondo, invece, serve a mettere l'atto, contenente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione stessa è fondata, a disposizione delle parti e segna i tempi della impugnazione in determinati casi (Sez. 6, n. 9984 del 23/06/1993, Bernardi, Rv. 196173; Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215835).

4. L'abolizione della causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 4, cod. pen.

L'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 abroga, inoltre, anche il quarto comma dell'art. 159 cod. pen. in base al quale la durata della sospensione della prescrizione del reato in caso di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen., non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 cod. pen.

L'abrogazione della norma è strettamente correlata alla prevista **riforma del processo in assenza**, oggetto di delega governativa, caratterizzata dal superamento del modello sospensivo del procedimento e dall'introduzione di una specifica disciplina, anche agli effetti del computo dei termini di prescrizione del reato².

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. e), della legge in commento, il Governo è, infatti, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il **giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere;**

b) prevedere che, **fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale**, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni;

c) prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento;

d) prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b);

e) prevedere che, **nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata,**

² Cfr. Dossier Ufficio Studi del 31 luglio 2021.

salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 cod. pen.;

f) prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza.

L'intervento riformatore mira, dunque, ad introdurre una specifica disciplina che si muove lungo due direttrici, entrambe oggetto di delega governativa: i) la modifica del processo in assenza, che non comporta più la sospensione del procedimento, bensì l'emissione di una sentenza di non doversi procedere; ii) l'allungamento dei termini di prescrizione del reato.

L'immediata abrogazione del quarto comma dell'art. 159 cod. pen. va, dunque, letta nella prospettiva della futura riforma del processo in assenza oggetto di delega governativa.

L'asincronia degli interventi normativi comporta, tuttavia, che, allo stato, per effetto dell'avvenuta abrogazione, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. determinerà, comunque, una sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3-*bis*, cod. pen., ma senza l'operatività dei limiti previsti dall'art. 161, comma 2, cod. pen. espressamente previsti solo per il caso di interruzione della prescrizione.

Da ciò dovrebbe conseguire che la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. potrà avere una durata indeterminata, ove alle scadenze prefissate dal successivo art. 420-*quinquies* non si verifichi una delle ipotesi di revoca previste dal secondo comma. Va, infatti, considerato che, mentre per le altre cause di sospensione della prescrizione previste dall'art. 159 cod. pen. il legislatore ha previsto una durata del periodo di sospensione, con l'abrogazione del quarto comma, e nel silenzio dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen., non sussiste alcuna specifica previsione della durata di tale sospensione.

5. Il decreto penale di condanna quale fatto interruttivo della prescrizione

A differenza del precedente intervento novellatore attuato con la legge n. 3 del 2019, il legislatore della riforma ha voluto espressamente escludere che l'emissione del decreto penale di condanna, in quanto caratterizzata dall'assenza di un contraddittorio fra le parti, possa comportare la sospensione del corso della prescrizione. Per tale ragione il decreto penale di condanna è stato nuovamente inserito tra gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 160, comma primo, cod. pen. (art. 2, comma 1, lett. b).

6. Problematiche di diritto intertemporale.

A differenza dell'istituto dell'improcedibilità che sarà esaminato nel successivo paragrafo, la legge in commento non prevede una specifica **disciplina transitoria** relativa alle modifiche in tema di prescrizione del reato.

In linea generale, l'art. 2, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal **1° gennaio 2020**, ovvero, dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 che aveva, appunto, previsto la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dell'emissione del decreto penale di condanna per tutta la durata del giudizio di impugnazione. In assenza di un'analogia disposizione relativa alle norme in tema di prescrizione potrebbe discutersi sul loro regime temporale di applicabilità.

Occorre, innanzitutto premettere che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la **prescrizione del reato**, «pur potendo assumere una valenza anche processuale» (sentenza n. 265 del 2017), costituisce un **istituto di natura sostanziale** che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena «concorrendo a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)» (sentenza n. 143 del 2014) sicché essa «rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza» (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 278 del 2020 e n. 115 del 2018, nonché l'ordinanza n. 24 del 2017).

In particolare, con la sentenza n. 278 del 2020 la Corte costituzionale ha posto l'accento sul duplice profilo, sostanziale e processuale, della "dimensione diacronica della punibilità" che, da un lato, concerne «la definizione "tabellare" del tempo di prescrizione dei reati», e, dall'altro, è, comunque, influenzata dalle vicende e da singoli atti del processo e può risentire indirettamente delle vicende e di singoli atti di quest'ultimo, previsti dal legislatore come cause di sospensione o di interruzione del decorso del tempo di prescrizione dei reati.

Nel medesimo arresto la Corte costituzionale ha chiaramente delineato lo statuto costituzionale della prescrizione quale effetto della sua soggezione al principio di legalità sostanziale di cui all'art. 25 Cost., in forza del quale la sua disciplina deve necessariamente rispondere ai seguenti parametri:

- a) **sufficiente determinatezza della durata del tempo di prescrizione del reato** (tale, ad esempio, non è stata considerata, dalla sentenza n. 115 del 2018, la cosiddetta «regola Taricco» di derivazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'unione Europea);

- b) **irretroattività** della norma di legge che, fissando la durata del tempo di prescrizione dei reati, ne **allunghi** il decorso ampliando *in peius* la perseguibilità del fatto commesso.
- c) **retroattività, quale norma più favorevole** ai sensi dell'art. 2 cod. pen., della norma che, invece, **riduca** la durata del tempo di prescrizione.

Il giudice delle leggi ha, inoltre, ricompreso nell'ambito di operatività del principio di legalità, cui è soggetto l'istituto della prescrizione, anche la disciplina relativa alla decorrenza, alla sospensione ed alla interruzione del suo corso, in quanto anch'essa concorre a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il reato per prescrizione.

Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale potrebbe, dunque, individuarsi il **dies a quo** di applicabilità dell'istituto della **cessazione del corso della prescrizione**, introdotto all'art. 161-*bis*, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di **continuità normativa** con l'omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020). A fronte, infatti, dell'impropria dizione normativa quale causa di sospensione del corso della prescrizione - in realtà destinato a non riprendere più nell'ulteriore prosieguo del procedimento - entrambi gli istituti contemplano, in realtà, una causa di blocco tendenzialmente definitivo (salva l'ipotesi dell'annullamento con rinvio) del decorso del tempo rilevante ai fini della prescrizione del reato.

Partendo, dunque, da tale premessa ermeneutica e dalla identità strutturale dei due istituti, parrebbe dunque, coerente ritenere che l'istituto della cessazione del corso della prescrizione, previsto dall'art. 161-*bis* cod. pen., debba trovare applicazione, non dalla data di entrata in vigore della legge in commento, bensì, al pari della omologa causa di sospensione, in relazione ai reati commessi dal **1° gennaio 2020**.

Quanto al **decreto penale di condanna**, occorre considerare che lo stesso ha continuato a produrre **effetti interruttivi** della prescrizione per i reati commessi fino alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019 agli artt. 159 e 160 cod. pen., ovvero fino al 1° gennaio 2020. Per quanto attiene, invece, ai reati commessi a partire da tale data, dovrebbe ritenersi che **l'attuale disciplina** che lo ricomprende tra gli atti interruttivi della prescrizione sia **più favorevole** di quella introdotta all'art. 159 cod. pen. dalla legge n. 3 del 2019, e, pertanto, dovrebbe applicarsi **retroattivamente** dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Con riferimento, infine, all'avvenuta **soppressione del quarto comma dell'art. 159 cod. pen.**, in relazione alla quale non è parimenti prevista alcuna disciplina transitoria, dovrebbe ritenersi che per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge in commento debba, invece, trovare applicazione la disciplina abrogata, in quanto, ponendo un limite temporale alla durata della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen., più favorevole al reo.

7. L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione.

Con l'introduzione dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. il legislatore della riforma ha individuato un secondo segmento temporale che ha inizio con il deposito della sentenza di primo grado e, precisamente, il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.- come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. - e cessa con il maturare del termine di definizione del giudizio di impugnazione (due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di cassazione).

Tale segmento temporale è costruito in termini simmetrici ai limiti temporali di ragionevole durata del processo previsti dalla c.d. legge Pinto (art. 2, comma 2-*bis*, legge 24 marzo 2001, n. 89)

La norma disegna un meccanismo estintivo legato al superamento dei tempi di definizione del giudizio di impugnazione: si prevede, infatti, ai primi due commi, che la mancata definizione del giudizio di impugnazione entro i termini di legge comporta **l'improcedibilità dell'azione penale.**

In tale secondo segmento temporale, dunque, il decorso del tempo incide, non sul reato (in relazione al quale opera la cessazione del corso della prescrizione), bensì sul potere dello Stato di esercitare o proseguire l'azione penale.

Al pari della prescrizione, anche l'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione è **rinunciabile dall'imputato** (il quale può chiedere la prosecuzione del processo) e **non opera** con riferimento ai reati per i quali la legge prevede la pena dell'**ergastolo**, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Tale causa oggettiva di esclusione dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, sembrerebbe, ad una prima lettura, riferirsi a tutti gli imputati, anche **minorenni.**

Va, tuttavia, considerato che per effetto della clausola additiva di esclusione inserita agli artt. 17 e 22 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 1994, **la pena dell'ergastolo non è applicabile al minore imputabile.**

Per tale ragione, le Sezioni Unite Trubia hanno ritenuto non applicabile agli imputati minorenni la disposizione relativa all'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo³.

Proprio in considerazione della lettura combinata degli artt. 17 e 22 cod. pen. con le singole disposizioni incriminatrici comportanti la pena dell'ergastolo, si potrebbe, dunque, ritenere che, non essendo la pena dell'ergastolo astrattamente applicabile ai minori, nei loro confronti non dovrebbe operare la causa oggettiva di esclusione dell'operatività del meccanismo estintivo previsto dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen.

Tale diversa soluzione ermeneutica, peraltro, appare coerente con i principi ispiratori del processo minorile finalizzati ad assicurare, oltre al recupero del minore, anche la sua **rapida fuoriuscita dal circuito penale**.

Ritornando all'analisi dell'art. 344-*bis*, il comma 3 prevede, quale **dies a quo** del termine di durata del giudizio di impugnazione, il novantesimo giorno successivo alla **scadenza del termine previsto dall'art. 544** cod. proc. pen., comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

Nel tentativo di comprendere la *ratio* sottesa alla individuazione del **periodo di novanta giorni**, maturato il quale comincia a decorrere il termine di durata del giudizio di impugnazione, si può ritenere che in esso il legislatore abbia voluto ricomprendere sia il termine (di massimo quarantacinque giorni) per l'impugnazione del provvedimento, che il tempo necessario alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 164, 165 e 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione (art. 590 cod. proc. pen.). La norma non prevede la possibilità di **proroghe** di tale periodo di novanta giorni, cosicché deve ritenersi che, una volta maturato, inizi, comunque, a decorrere il termine di durata del giudizio di impugnazione, ancorché, ad esempio, la cancelleria non abbia provveduto agli adempimenti di legge.

Tale termine di novanta giorni decorre dalla scadenza del **termine previsto per la redazione della sentenza** (comprese le proroghe disposte ai sensi dell'art. 154, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen.⁴) che, come chiarito dalle Sezioni Unite, **non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale** prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335) e ciò anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito,

³ Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, in motivazione.

⁴ In tema di proroga del termine per la redazione della sentenza va segnalato che Sez. 2, n. 50143 del 17/10/2017, Morabito, Rv. 271527 ha affermato che l'omessa comunicazione alle parti del provvedimento presidenziale di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen., non costituisce causa di nullità e non incide, pertanto, sull'efficacia della conseguente ordinanza emessa dal giudice del processo di sospensione ex art. 304, comma 1, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della sentenza.

con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 in cui la Corte ha, altresì, precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento).

Inoltre, con riferimento all'ipotesi in cui detto termine sia **autodeterminato dal giudice**, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto **irrilevante**, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, l'eventuale **deposito anticipato della sentenza**. Si è infatti, affermato che il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre, comunque, dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente (Sez. 3, n. 35149 del 23/02/2017, Prosperi, Rv. 271188. Lo stesso principio è stato ribadito da Sez. U., n. 33217 del 25/5/2016, Cozzolino, Rv. 267354, con riferimento alla correlata problematica della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.).

Analogamente, si è escluso che il **ritardo nel deposito della sentenza** possa avere conseguenze diverse da quelle rilevanti sul piano disciplinare, quali la nullità del provvedimento, ovvero la sua inutilizzabilità o inammissibilità (Sez. 5, n. 15660 del 12/02/2020, Salamina, Rv. 2791559; Sez. 3, n. 33386 del 18/03/2015, Rv. 264507).

Va, infine, considerato che, con riferimento alla redazione delle **sentenze del giudice di pace**, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità esclude che questo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore da quello previsto dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – in forza del quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale, atteso che detta norma ha carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163; Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809).

Seguendo tali coordinate ermeneutiche, dunque, dovrebbe ritenersi che anche ai fini del computo dei novanta giorni di cui all'art. 344-*bis* cod. proc. pen., occorre fare riferimento **esclusivamente alla scadenza del termine legale o legittimamente autodeterminato dal giudice**, rimanendo, dunque, **irrilevanti** sia il **deposito anticipato della sentenza che l'eventuale ritardo** (salvo, in tal caso, una rilevanza disciplinare della condotta).

Inoltre, qualora il **deposito della sentenza avvenga in periodo feriale**, deve ritenersi che, mentre si applica la sospensione per il termine assegnato alle parti per l'impugnazione della sentenza (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv.

269619), ciò non ha alcuna influenza, in assenza di una diversa previsione di legge, sul computo del periodo di novanta giorni nell'ambito del quale andrà, dunque, considerato anche l'eventuale periodo in cui opera la sospensione feriale dei termini.

Infine, anche ai fini della valutazione relativa alla tempestiva definizione del giudizio di appello o di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni o di un anno, deve aversi riguardo alla **data di deliberazione della sentenza** che conclude la fase e non a quella di **deposito della motivazione** (si richiama, al riguardo, la giurisprudenza già analizzata in tema di prescrizione del reato e, in particolare, Sez. 2 , n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02 nonché Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328 che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha attribuito rilevanza al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non a quello, successivo, del deposito della sentenza stessa).

7.1. I termini di durata del giudizio di rinvio.

Analogo meccanismo estintivo è previsto dal comma 8 dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. nel caso di annullamento della sentenza in sede di legittimità con rinvio al giudice competente per l'appello. La norma prevede, infatti, che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617".

Sulla base di tale disposizione, dunque, anche per il giudizio di appello in sede di rinvio si applica il termine di durata biennale che decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza della Corte di cassazione. Valgono, al riguardo, le considerazioni già espresse nel paragrafo precedente sull'irrilevanza del deposito anticipato o del ritardo sulla decorrenza del termine di novanta giorni.

Anche in tal caso, inoltre, in base all'esplicito rinvio contenuto nel comma 8, trovano applicazione sia le norme in tema di proroga e sospensione dei termini di durata del giudizio di impugnazione che saranno esaminati nei successivi paragrafi, che la previsione che consente all'imputato di rinunciare all'improcedibilità e chiedere la prosecuzione del processo.

Qualora, invece, la sentenza di annullamento travolga anche la pronuncia di primo grado, troverà applicazione l'art. 161-*bis*, secondo periodo, cod. pen. in forza del quale la prescrizione riprende a decorrere dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

8. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. e causa di proscioglimento.

La riforma non contiene alcuna modifica dell'art. **129 cod. proc. pen.** anche se è evidente che, a seguito dell'operatività dell'art. 161-*bis* cod. pen., l'estinzione del reato per prescrizione non potrà più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione. Occorre, tuttavia, chiedersi se, in caso di sussistenza della causa di **improcedibilità di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.**, essendo ormai maturato il termine di durata del giudizio di impugnazione, il giudice dell'appello o la Corte di cassazione possano, comunque, pronunciare il **proscioglimento** dell'imputato ai sensi del primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

A tale quesito sembrerebbe doversi dare una risposta negativa considerando che, con la scadenza del termine di durata del giudizio di impugnazione, viene sostanzialmente ad estinguersi la possibilità di proseguire l'azione penale e, dunque, si "consuma" lo stesso potere di decidere del giudice sul merito dell'imputazione.

Tale ipotesi non pare, infatti, assimilabile a quella esaminata da Sez. U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274 in cui la Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di una causa di estinzione del reato. In tale arresto la Corte ha affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "*ictu oculi*", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Nella giurisprudenza di legittimità si è, infatti, osservato che l'estinzione del reato priva in linea di principio il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della giurisdizione, sicché soltanto esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona – fondamentalmente correlate alla evidenza della innocenza dell'imputato – possono costituire una deroga per prorogarlo (Sez. 6, n. 1748 del 10 novembre 2005, dep. 2006, Bisci, non mass.).

Diversa è, tuttavia, l'ipotesi in cui sussista, invece, una causa di improcedibilità dell'azione penale. Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Martinenghi, la mancanza di una condizione di procedibilità osta, infatti, a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Rv. 245163). Nel caso di specie, il Supremo Consesso ha affermato che la declaratoria di

improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte del reo.

Sulla base di tale principio potrebbe, dunque, ritenersi che, ove sia maturato il termine di durata del giudizio di impugnazione, al giudice sia ormai preclusa la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento dell'imputato secondo una delle formula contemplate dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi, comunque, di una pronuncia sull'azione penale che ne presuppone la procedibilità e la possibilità di esaminare il merito dell'imputazione⁵.

9. L'ambito di operatività dell'art. 344-bis cod. proc. pen. in caso di impugnazione ai soli effetti civili.

Altro problema ermeneutico che potrebbe porsi in sede di applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. attiene all'ipotesi in cui il giudizio di impugnazione abbia ad oggetto le sole statuizioni civili ovvero le spese processuali.

La questione potrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo in attuazione della delega contenuta all'art. 1, comma 13, lett. d), in merito alla disciplina dei rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale.

Allo stato, si può, comunque, ipotizzare una possibile soluzione della questione sulla base dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudicato.

In tale ipotesi, infatti, seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite Tuzzolino (Sez. U. n. 1 del 19/1/2000, Rv. 216239), deve ritenersi che sul **capo relativo all'azione penale** si sia ormai formato il **giudicato**, proseguendo il giudizio in relazione alle sole questioni concernenti il **capo relativo all'esercizio dell'azione civile**⁶.

Il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che "poiché **la cosa giudicata** si forma sui **capi della sentenza**, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute **irretrattabili** tutte le questioni

⁵ Tale principio è stato affermato nella vigenza del cod. proc. pen. del 1930 da Sez. U, n. 3 del 09/05/1964, Pirrotta, Rv. 099277 secondo cui nella coesistenza di una causa di improcedibilità dell'azione penale e di una causa di estinzione del reato, va dichiarata, con prevalenza, la causa di improcedibilità. Si veda anche Sez. 5, n. 2842 del 07/06/1989, Palazzetti, Rv. 182514 che ha affermato il seguente principio: "Le formule di proscioglimento nel merito prevalgono rispetto a quelle per estinzione del reato, ma non su quelle per improcedibilità dell'azione penale. Pertanto il giudice, nel difetto della querela, non deve esaminare il merito ai fini della applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen."

⁶ Si veda, in tal senso anche Sez. U., n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, che, riconducendo ad **un autonomo capo** tutte le statuizioni concernenti la **responsabilità civile** dell'imputato, ha affermato che, in presenza di un ricorso sul tale unico capo, resta **preclusa**, in virtù del principio devolutivo, **ogni incidenza sul capo penale su cui è stata espressa una decisione irrevocabile**.

necessarie per il **proscioglimento o per la condanna dell'imputato** rispetto a uno dei reati attribuitigli, e non sui **punti** di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato)".

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, si è, pertanto, affermato che costituisce **capo della sentenza passibile di passare in giudicato** in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio della **azione civile** nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato (Sez. 4, n. 12489 del 29/09/2000, Scaglione, Rv. 219234⁷; Sez. 3, n. 35172 del 7/4/2017, Giolo, non mass.⁸).

Muovendo, dunque, dall'assunto dell'autonomia dei capi rispettivamente relativi all'azione penale ed a quella civile, si dovrebbe ritenere che, una volta concluso nei termini di legge il giudizio quanto all'impugnazione agli effetti penali, nessuna improcedibilità potrebbe più operare, essendo l'impugnazione ai soli effetti civili sottratta al meccanismo dell'improcedibilità. E la delimitazione dell'ambito di operatività della causa di improcedibilità in esame alla sola azione penale emergerebbe sia dal dato letterale (la norma, infatti, prevede che la mancata

⁷ In tale arresto la Corte ha aggiunto che la collocazione della pronuncia sull'azione civile tra i capi della sentenza si ricava da abbondanti ed inequivocabili elementi sia testuali che sistematici come quelli contenuti negli artt. 574, comma 1, 576, comma 1, 578, 538, 539, 540 e 541 e 622 c.p.p., norme dalle quali si evince senza ombra di dubbio che le decisioni sull'azione civile nella sentenza penale costituiscono capi autonomi della stessa e, come tali, suscettibili di passaggio in giudicato ove non siano oggetto di specifica impugnazione e non siano, ovviamente, travolti da una pronuncia assolutoria.

⁸ In tale arresto la Corte, proprio in considerazione dell'autonomia del capo relativo all'azione civile, ha escluso che la fondatezza del motivo di ricorso relativo alle statuizioni civili potesse comportarne l'ammissibilità anche in relazione ai restanti motivi concernenti la responsabilità penale, cosicché ha ritenuto preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'**effetto estensivo** dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali **ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale** e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261939; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep.2017, Aracu, Rv. 270369).

definizione del giudizio, di appello o di cassazione, entro i termini di legge "costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale") che sistematico (la norma è inserita nel titolo III del libro V, in cui vengono disciplinate le condizioni di procedibilità dell'azione penale). Sulla base di tale criterio letterale e sistematico, nonché della premessa appunto dell'autonomia del capo concernente l'azione penale rispetto a quello concernente l'azione civile, si potrebbe, dunque, ritenere che, ferma restando l'intangibilità del giudicato formatosi in relazione all'azione penale, la causa di improcedibilità in esame non sarebbe applicabile nel giudizio di impugnazione limitato ai soli effetti civili, giudizio che ben potrebbe continuare senza limiti temporali di sorta (il che tuttavia potrebbe comportare dei profili di frizione costituzionale, introducendo, così, un processo a doppia velocità, più celere per le impugnazioni che investono anche l'azione penale e senza termine per quelle relative alla sola azione civile).

Ove invece si ritenesse, in apparente contrasto, tuttavia, con il già sottolineato tenore testuale della norma, che la causa di improcedibilità in esame fosse tale da dovere riguardare sostanzialmente l'intero processo, comprensivo anche degli aspetti civili, il superamento del termine di legge, pur avvenuto con riguardo alla sola impugnazione proposta agli effetti civili, consumerebbe il potere del giudice penale di decidere sugli stessi; in tal caso dovrebbe però chiedersi quale sorte dovrebbe avere l'azione civile e cioè se la stessa dovrebbe restare definitivamente paralizzata (il che potrebbe comportare un'evidente profilo di incostituzionalità per contrasto con l'art. 24 Cost.) ovvero se, seguendo lo schema previsto dall'art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (che sarà analizzato nel par. 20), tuttavia chiaramente dettato per la diversa ipotesi di un giudizio su impugnazione penale non definito nei termini, potrebbe proseguire dinanzi al giudice civile.

10. L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione e il giudicato parziale.

La dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione comporta la caducazione della sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione, nonché delle misure cautelari personali, reali e delle pene accessorie.

L'operatività del meccanismo previsto dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen. potrebbe, tuttavia, far sorgere dei problemi di coordinamento tra la disposizione in esame e la disciplina del **giudicato parziale** di cui all'art. 624 cod. proc. pen. Il tema attiene, infatti, alla possibile estensione degli effetti caducatori appena esaminati anche alle **parti della sentenza** che, **non attinte dall'annullamento con rinvio**

e non legate alle parti annullate da alcun vincolo di connessione essenziale, abbiano acquistato autorità di cosa giudicata.

La questione potrebbe trovare una soluzione alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nei numerosi arresti che hanno interessato il tema del giudicato parziale (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165; Sez. U, n. 6019 del 11/5/1993, Ligresti, Rv. 193419; Sez. U., n. 4460 del 19/1/1994, Cellnerini, Rv. 196888; Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206170; Sez. U, n. 4904 del 26/3/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv. 280261-01, 02, 03) e, in particolare della differenza, richiamata, da ultimo, dalle appena citate Sezioni Unite Gialluisi, tra **l'irrevocabilità della decisione** e la **formazione del titolo esecutivo**.

Al riguardo, proprio seguendo il percorso da ultimo sviluppato dalle Sezioni Unite Gialluisi, **potrebbero prospettarsi differenti ipotesi:**

- processo cumulativo oggettivo e formazione del **giudicato parziale su taluni capi di imputazione**. In tale ipotesi, seguendo il percorso logico tracciato nei plurimi arresti sul tema dalle Sezioni Unite dovrebbe ritenersi che l'eventuale improcedibilità dell'azione che travolga altri capi di imputazione non dovrebbe estendersi al giudicato parziale ed al titolo esecutivo formatosi in relazione a singoli reati. Tale conclusione appare una logica conseguenza della struttura del processo cumulativo oggettivo connotato dalla confluenza di più azioni penali nell'ambito di un unico procedimento. In tal caso, infatti, a seguito dell'annullamento parziale relativo a singoli capi di imputazione, si viene a riconoscere forza esecutiva ai capi autonomi della sentenza che, non legati alle parti annullate da vincolo di connessione essenziale, nella sostanza, concludono l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un determinato reato.

- Processo cumulativo soggettivo e formazione del giudicato parziale in relazione a taluni imputati. In tale ipotesi, sviluppando il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite Gialluisi occorre, innanzitutto, verificare se a seguito dell'annullamento parziale, si sia formato nei confronti del singolo imputato, in caso di sentenza di condanna, un titolo esecutivo connotato da completezza sia nell'accertamento della sua responsabilità penale che nella determinazione della pena, e privo di vincoli di connessione logico-giuridica con le parti annullate. Ove sussistano tali presupposti, potrebbe ipotizzarsi una sopravvivenza del giudicato parziale alla pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. Ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi anche in caso di pronuncia assolutoria che sia priva di connessione essenziale con la parte oggetto di annullamento.

- Formazione del giudicato parziale relativo al punto concernente l'affermazione della responsabilità. In tale ipotesi, invece, l'autorità di cosa

giudicata riferibile alla parte della sentenza su cui si è esaurito il potere decisorio, non determina la formazione di un titolo esecutivo, ma consente esclusivamente di definire il perimetro cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio ed introduce una "barriera" alla rilevazione di alcune cause estintive del reato, ma non dovrebbe essere immune dagli effetti estintivi legati al superamento dei termini del giudizio di impugnazione conseguente all'annullamento con rinvio. Pertanto, nell'ipotesi di **annullamento con rinvio relativo al solo trattamento sanzionatorio**, come affermato dalle Sezioni Unite Gialluisi a completamento del percorso ermeneutico tracciato con la sentenza Tuzzolino, può riconoscersi l'autorità di cosa giudicata al punto concernente l'affermazione di responsabilità per un fatto reato, ove non legato da connessione essenziale - intesa come interdipendenza logico-giuridica tra le diverse statuizioni - con la parte annullata. Ma, in assenza di completezza e certezza anche in ordine alla determinazione della pena, deve escludersi che all'irrevocabilità della statuizione consegua anche la formazione di un titolo esecutivo.

In alternativa, potrebbe ritenersi che, anche ai fini dell'eventuale azione civile, l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, sia limitata al solo giudizio di rinvio concernente il punto ancora controverso e non travolga anche il giudicato parziale formatosi sul punto concernente l'accertamento della responsabilità.

Tale soluzione non appare, tuttavia, allo stato, coordinabile con le disposizioni in tema di giudicato e, in particolare con quelle relative alla sua efficacia nel giudizio civile o amministrativo che, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., quanto alla sentenza di condanna, sembra presupporre una statuizione completa su tutti i punti e non solo su quello relativo all'accertamento della responsabilità.

- Ancora più complesso risulta il coordinamento logico tra l'art. 344-*bis* cod. proc. pen. e l'ipotesi in cui **l'annullamento parziale riguardi esclusivamente le pene accessorie, le misure di sicurezza o le confische che non abbiano natura di misura di sicurezza**. Le Sezioni Unite Gialluisi hanno, infatti, affermato che, in tal caso, poiché le statuizioni oggetto di annullamento non hanno alcuna influenza sull'esecuzione della pena principale, ciò non osta all'eseguibilità della pena determinata con la formazione del giudicato progressivo, trattandosi di punti che, quanto alle prime, non influiscono sui connotati che devono caratterizzare la pena suscettibile di esecuzione né sulla sua finalità rieducativa, e, quanto alle altre, non determinano incongruenze sistematiche in fase esecutiva, né incidono sul *discrimen* tra cautela personale ed esecuzione o sul completo accertamento del fatto criminoso anche nelle sue componenti circostanziali, funzionali all'avvio di un percorso di reinserimento sociale.

In tal caso, dunque, potrebbe sostenersi che, una volta formatosi il titolo esecutivo su uno o più capi, l'eventuale improcedibilità conseguente al superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, in sede di rinvio, relativo ai punti concernenti le misure di sicurezza, le pene accessorie o le confische non aventi natura di misura di sicurezza, non dovrebbe caducare anche il titolo esecutivo.

11. La proroga dei termini per particolare complessità del giudizio.

La regola generale, che fissa il termine oltre il quale si determina l'improcedibilità in due anni per il giudizio di appello ed in un anno per il giudizio di cassazione, non ha una valenza assoluta, essendo stata dettata un'articolata disciplina che consente – anche a seconda della tipologia di reati per i quali si procede – la proroga dei termini previsti dall'art. 344-*bis*, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Al comma 4, infatti, si stabilisce che, quando il giudizio di impugnazione è **particolarmente complesso**, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini previsti ai primi due commi possono essere prorogati, con ordinanza motivata adottata dal giudice che procede.

Il regime della proroga non è unitario, essendo state enucleate tre ipotesi diverse che possono essere sintetizzate secondo lo schema seguente:

1. la previsione generale, applicabile a qualsivoglia ipotesi di reato, contempla **una sola proroga**, non superiore ad **un anno in appello ed a sei mesi in cassazione**;
2. ulteriori proroghe, della medesima durata e per le medesime ragioni, senza un limite temporale massimo, sono applicabili solo ai procedimenti per i delitti commessi per **finalità di terrorismo o di eversione** dell'ordinamento costituzionale, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni oppure nel massimo a 10 anni; per i delitti di cui agli artt. 270, terzo comma, cod. pen. e 306, secondo comma, cod. pen., per delitti di **associazione mafiosa** (art. 416-*bis* cod. pen.), di **scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-*ter* cod. pen.), di **violenza sessuale aggravata** (art. 609-*ter* cod. pen.), di **atti sessuali con minorenne** (art. 609-*quater* cod. pen.), di **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-*octies* cod. pen.), di **associazione finalizzata al traffico** illecito di sostanze **stupefacenti** o psicotrope (art. 74, del d.P.R. n. 309 del 1990), nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'art. **416-*bis*.1**, primo comma, cod. pen.
3. le proroghe **non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione**, nel caso in cui si proceda per delitti aggravati dall'art. 416-*bis*.1 (la durata

massima, pertanto, sarà di 5 anni per la fase di appello e di 2 anni e sei mesi per la cassazione).

Il regime delle proroghe, pertanto, risulta modulato tenendo presente la gravità dei reati oggetto di accertamento, con la conseguenza che per i reati non comportanti particolare allarme sociale vale la previsione base che contempla una sola proroga di durata limitata.

Per i reati di maggior allarme sociale non vi è un limite massimo alle proroghe.

Un regime intermedio è previsto per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa, ai sensi dell'**articolo 416-bis.1**, primo comma, cod. pen. che, pur rientrando tra quelli per i quali possono essere concesse una pluralità di proroghe, è soggetto ad un limite massimo, che, come già detto, non può superare complessivamente **3 anni** nel giudizio di appello e un anno e 6 mesi nel giudizio di cassazione.

Dalla mera lettura della norma emergono una pluralità di problematiche, essenzialmente collegate al *deficit* di tassatività del parametro di valutazione al quale ancorare la necessità della proroga, nonché alla notevole diversità di regime tra reati "ordinari" e reati per i quali le proroghe sono potenzialmente *sine die*.

Si tratta di questioni che, peraltro, potrebbero presentare aspetti di criticità sotto il profilo dei principi costituzionali, nella misura in cui si consideri che, mediante una valutazione fondata su criteri non particolarmente stringenti, è rimessa al giudice che procede la possibilità di incidere in maniera determinante sulla durata del giudizio e sul conseguente accertamento del reato.

Prima di procedere all'esame delle questioni maggiormente problematiche, è opportuno, in primo luogo, individuare quale sia il **giudice competente a disporre la proroga**. L'art. 344-*bis*, comma 4, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che l'ordinanza deve essere emessa dal giudice "che procede", da individuarsi nel giudice competente per il grado di impugnazione nell'ambito del quale viene disposta la proroga. Invero, da taluni si è ipotizzato che il giudice competente a disporre la proroga potrebbe anche essere quello che ha adottato il provvedimento impugnato, nel qual caso la proroga andrebbe disposta ancor prima della trasmissione del fascicolo al giudice dell'impugnazione.

Si tratta di una soluzione che, invero, non pare in linea con la *ratio* della norma, chiaramente volta ad attribuire al giudice sul quale grava l'onere di definire il giudizio di impugnazione in un determinato arco temporale di valutare se la complessità del giudizio richieda o meno il differimento del termine per l'improcedibilità⁹.

⁹ L'attribuzione della competenza al giudice "che procede" all'impugnazione comporta anche che, nel caso di impugnazione di sentenze emesse dal giudice di pace per cui sussiste la competenza del Tribunale, è quest'ultimo organo che sarà tenuto all'eventuale adozione dell'ordinanza di proroga. Pur trattandosi di una soluzione astrattamente in linea con la previsione normativa, appare ben difficile che, in concreto, un

11.1 La particolare complessità del giudizio ed i criteri di valutazione.

I presupposti per l'adozione dell'ordinanza di proroga ricalcano quelli che sono gli indici di complessità del giudizio, mediante una elencazione che, peraltro, oltre a non essere tassativa, non richiede neppure la sussistenza cumulativa di più elementi, essendosi utilizzata la congiunzione disgiuntiva per elencarli tutti.

La norma in esame, infatti, richiama la nozione di giudizio "particolarmente complesso", che deve essere desunta in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

Pare corretto, pertanto, affermare che il giudice dell'impugnazione potrà valorizzare uno o più parametri tra quelli indicati dalla norma al fine di stabilire la particolare complessità del procedimento, il che costituisce di per sé un chiaro sintomo dell'ampia discrezionalità di valutazione rimessa al giudice per disporre la proroga dei termini di improcedibilità.

Peraltro, è utile sottolineare come i singoli parametri siano a loro volta suscettibili di valutazioni disomogenee, non essendovi criteri idonei a fornire criteri di obiettività.

Ciò è di immediata comprensione lì dove si fa riferimento alla **complessità delle questioni**, in fatto o in diritto, posto che la difficoltà insita nell'oggetto del giudizio è un dato di per sé suscettibile di valutazioni diversificate che, in qualche misura, attengono anche a quello che può essere l'esito finale della decisione. A mero titolo esemplificativo, un determinato procedimento può risultare più o meno complesso a seconda che vi siano questioni pregiudiziali, potenzialmente risolutive, in grado di determinare l'assorbimento dei motivi di impugnazione.

Al fine di non sovrapporre indebitamente la prognosi sull'esito del giudizio, rispetto alla valutazione in ordine alla sua complessità, pare corretto ritenere che quest'ultimo aspetto andrebbe considerato in relazione a quelle che sono le questioni devolute all'esame del giudice dell'impugnazione, prescindendosi, pertanto, dalla loro potenziale fondatezza, come pure dai possibili profili di inammissibilità del ricorso che, in linea astratta, potrebbero rendere non necessario l'esame nel merito dei motivi di impugnazione.

Ma l'elevato tasso di indeterminatezza dei criteri di giudizio previsti dall'art. 344-*bis*, comma 4, cod. proc. pen. caratterizza anche quei parametri che, almeno in astratto, avrebbero una valenza maggiormente oggettiva. Ci si riferisce al parametro del numero delle parti e del numero delle imputazioni, posto che in tal caso il giudizio

giudizio rimesso alla cognizione del giudice di pace possa presentare profili di complessità tali da giustificare l'esigenza di proroga dei termini della fase di impugnazione.

di complessità viene ancorato ad un dato numerico, scisso da qualsivoglia valutazione circa l'impegno richiesto dalle questioni devolute al giudice dell'impugnazione.

Tuttavia, è innegabile che il generico riferimento al numero elevato – di parti o imputazioni – è un criterio scarsamente selettivo e, soprattutto, eccessivamente collegato a quelle che possono essere le diversificate esperienze territoriali.

In definitiva, quindi, pare fondato il timore che il parametro di valutazione della complessità del procedimento non sia stato calibrato sulla base di indici realmente idonei a garantire un'omogeneità di giudizio, con la conseguenza che la proroga dei termini per l'improcedibilità risulterà soggetta a giudizi dall'esito tutt'altro che preventivabile.

A ciò occorre aggiungere che la complessità del procedimento, ove determinata dal cumulo soggettivo, finisce per essere un elemento che va ad aggravare notevolmente la posizione di quei coimputati rispetto ai quali la scelta di procedere al processo cumulativo è frutto di una insindacabile decisione dell'organo dell'accusa che, indirettamente, pone i presupposti per la successiva proroga dei termini di improcedibilità. Per esemplificare, un soggetto sarà sottoposto ad un regime più o meno favorevole di durata del processo, sol perché la sua posizione è stata trattata autonomamente (il che fa venir meno la complessità per il numero delle parti), piuttosto che in un processo soggettivamente cumulativo.

12. Il raffronto con gli altri istituti che si fondano sulla "complessità" del procedimento.

La necessità di tener conto della specificità di ciascun procedimento, anche in relazione alla determinazione della durata di determinati istituti processuali, risponde ad un'esigenza del tutto logica e riconosciuta in plurimi ambiti, anche connotati da particolare rilevanza, come avviene in tema di misure cautelari.

A mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la particolare complessità del procedimento viene in rilievo nel caso di proroga dei termini di durata delle indagini (art. 406 cod. proc. pen.), di individuazione del termine per il deposito della motivazione (art. 544 cod. proc. pen., eventualmente ulteriormente prorogabile ex art. 154, comma 4-*bis*, disp.att., cod. proc. pen.), di sospensione dei termini di durata delle misure cautelari (durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione, ex art. 304, comma 1, lett. c nonché con riguardo al tempo di celebrazione delle udienze, ai sensi dell'art. 304 comma 2, cod. proc. pen.) ovvero nel caso di accertamenti particolarmente complessi o nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. (art. 305, comma 2, cod. proc. pen.).

Anche nell'ambito delle misure di prevenzione, l'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 stabilisce che il sequestro perde efficacia qualora il decreto di

confisca non intervenga nel termine di legge, eventualmente prorogabile nel caso di «indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti», quest'ultima norma, inoltre, applicandosi anche in relazione al termine assegnato alla Corte di appello per la decisione sull'impugnazione avverso la misura di prevenzione reale (art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159).

La norma contempla un meccanismo che, sia pur nella diversità di natura giuridica, rispecchia sostanzialmente la regola introdotta con l'art. 344-*bis* cod. proc. pen. Nel caso del procedimento di prevenzione, infatti, la mancata decisione sull'impugnazione, nel termine eventualmente prorogato, determina la perdita di efficacia della misura. Specularmente, nel giudizio penale, il superamento dei termini di cui all'art. 344-*bis* cod. proc. pen., rendendo l'azione improcedibile, inibisce l'affermazione definitiva sul merito dell'accusa.

Al di là di quest'ultimo parallelismo, non pare contestabile che gli istituti processuali che modulano la durata di fasi ed istituti in relazione alla complessità del procedimento si contraddistinguono tutti per avere natura essenzialmente endoprocedimentale, limitata a singole fasi e, comunque, non comportanti effetti che, sia pur indirettamente, hanno una ripercussione di natura sostanziale rispetto all'accertamento della sussistenza del reato.

In buona sostanza, la particolarità dell'istituto della proroga introdotto all'art. 344-*bis* cod. proc. pen. consiste nel fatto che viene affidata al giudice dell'impugnazione la modulazione del termine entro il quale la propria decisione deve intervenire, a pena di improcedibilità dell'azione (*rectius* di cessazione del processo). In tal modo, quindi, si affida al soggetto tenuto al rispetto del termine la valutazione circa la congruità dello stesso rispetto alla complessità del procedimento.

Si tratta di una soluzione che, da un lato risponde alla logica secondo cui è solo il giudice dell'impugnazione che può valutare se ed in che limiti quel determinato procedimento può essere deciso nel termine ordinario, ovvero se occorra disporre la proroga.

Al contempo, tuttavia, in tal modo si fa discendere un effetto processuale, con immediati risvolti sostanziali, da una decisione che, per sua natura, è frutto di un tasso di valutazione altamente discrezionale¹⁰.

¹⁰ È opportuno rammentare che, sia pur con riguardo alla disciplina emergenziale conseguente alla pandemia da Covid, la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare come la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio (in quel caso con riguardo all'istituto della prescrizione) devono essere sufficientemente preventivabili sulla base di elementi oggettivi. Sulla base di tali presupposti, Corte cost., sent. n. 140 del 2021, ha dichiarato incostituzionale la previsione contenuta all'art.8, comma 9 d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui era demandato al Presidente dell'ufficio giudiziario di stabilire la sospensione o meno dei procedimenti e, conseguentemente, della prescrizione. La Corte ha affermato, infatti, che per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, la suddetta previsione normativa emergenziale ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi, sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. Né è ritenuta sufficiente la previsione di una integrazione esterna per effetto del richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure

L'istituto della proroga dettato dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen., pertanto, pur riecheggiando, anche nella formulazione letterale, istituti già noti e disciplinati dal codice di rito, si caratterizza per le conseguenze di assoluto rilievo che derivano dalla valutazione di particolare complessità del procedimento, determinando effetti non limitati ad aspetti meramente endoprocedimentali, bensì tali da determinare la sopravvivenza o l'improcedibilità dell'azione e del conseguente accertamento sulla sussistenza del fatto addebitato.

13. L'ordinanza di proroga: contenuto e motivazione.

Qualche considerazione va riservata anche all'ordinanza con la quale viene prorogato il termine di improcedibilità, che deve essere motivata a pena di nullità ex art. 125, comma 2, cod. proc. pen.

Con riguardo a tale onere pare corretto affermare che – date le particolari implicazioni sostanziali dell'istituto in questione – la motivazione deve dare compiutamente atto delle ragioni dalle quali si desume la particolare complessità del procedimento, dovendosi ritenere come meramente apparenti le eventuali argomentazioni che si limitino a richiamare i presupposti applicativi dettati dall'art. 344-*bis*, comma 4, cod. proc. pen.

La complessità del procedimento, peraltro, dovrà essere indicata anche in relazione ai reati per i quali non sia previsto un limite massimo di proroghe, posto che il presupposto che legittima il differimento non può essere implicitamente desunto dal titolo del reato.

Non si ritiene, infine, che nella motivazione della proroga potranno assumere rilievo eventuali profili organizzativi relativi all'ufficio giudiziario, posto che la norma ricollega la proroga alla complessità del procedimento in sé e non già alle contingenti difficoltà per cui il giudice di appello non ritenga di poter definire il giudizio nei termini ordinari.

Altro aspetto meritevole di segnalazione è quello relativo alla durata della proroga, posto che il quarto comma della norma in esame non pare imporre necessariamente che la proroga sia pari al termine massimo, tant'è che testualmente si afferma che la proroga può essere disposta «**per un periodo non superiore**» ad un anno o a sei mesi, a seconda che si tratti di giudizio di appello o di cassazione. L'aver indicato esclusivamente il limite massimo (non superiore a) dovrebbe indurre a ritenere che il giudice precedente potrebbe ben fissare una proroga per un periodo inferiore a quello massimo.

organizzative del capo dell'ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze. La previsione di una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione - che rinvia a una regola processuale in tema di sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, configura una lesione del principio di legalità.

Invero, è presumibile che qualora si ritengano sussistenti i presupposti per la proroga, la scelta ricadrà sull'utilizzare l'intero periodo entro il quale è consentito il differimento, sicché l'eventualità di una proroga per un periodo inferiore potrebbe al più essere utile nei soli casi in cui siano individuate le attività ancora da svolgere e la loro durata sia nota (si pensi, ad esempio, al caso in cui occorra differire la definizione al solo fine di concludere la discussione già avviata).

Le considerazioni sopra svolte introducono l'ulteriore tema relativo all'individuazione del **momento in cui l'ordinanza di proroga va adottata**. Sul punto la norma è silente, pur dovendosi ritenere che la proroga – essendo basata sulla prognosi del tempo necessario per esaurire il giudizio di impugnazione – andrebbe tendenzialmente disposta nel momento stesso in cui si valuta la sua complessità e, quindi, fin dalla fissazione della trattazione del giudizio. Tuttavia, non vi sono elementi ostativi all'adozione della proroga anche **nel corso della trattazione del giudizio**, posto che le ragioni della complessità ben potrebbero essere comprese o emergere solo durante lo svolgimento dello stesso. La questione si pone essenzialmente per il giudizio di appello, posto che in quello di legittimità la trattazione coincide essenzialmente con la fissazione dell'udienza per la discussione. In sede di appello, in teoria, potrebbe verificarsi che l'esigenza del differimento emerga in un secondo momento, ad esempio nel caso in cui la Corte decida di assumere atti istruttori particolarmente complessi (diversi dalla rinnovazione, essendo questa già autonoma causa di sospensione del termine *ex art. 344-bis*, comma 6, cod. proc. pen.). A fronte della sopravvenuta emersione della complessità del procedimento, non vi è ragione per escludere che la proroga possa essere disposta solo nel momento in cui si determini l'insorgenza di un fatto processuale che non consente più la definizione entro l'ordinario termine di definizione previsto dall'*art. 344-bis*, comma 4, cod. proc. pen.

Parrebbe preferibile, tuttavia, che la proroga disposta non *ab origine*, bensì in corso di giudizio, chiarisca le ragioni per cui si è ritenuto di particolare complessità un giudizio che, in prima battuta, non era stato ritenuto tale. Tale onere motivazionale è, evidentemente, funzionale ad evitare che la proroga del termine di improcedibilità venga disposta, in corso di giudizio, non già per far fronte alla complessità del procedimento, bensì per evitare le conseguenze di carenze organizzative che hanno impedito la celere definizione dell'impugnazione.

Per mera completezza, infine, è bene precisare che la proroga del termine potrà essere disposta solo se quello originario non sia già scaduto, nel qual caso l'improcedibilità si è definitivamente determinata, con la conseguente impossibilità di adottare alcun provvedimento e, tanto meno, l'ordinanza che avrebbe consentito il differimento del termine. Tale principio, peraltro, è stato affermato anche in tema

di misure di prevenzione, essendosi sostenuto che è inefficace il decreto di sequestro di prevenzione adottato nel termine prorogato solo successivamente al decorso di quello iniziale, in quanto il concetto di proroga, intesa quale differimento della scadenza di un termine, implica che quest'ultimo non sia ancora maturato alla data di deposito del relativo provvedimento, a nulla rilevando il momento in cui sia stata assunta la decisione (Sez.5, n.41430 del 5/3/2018, Rossi, Rv. 275226).

Ben più rilevante è la problematica relativa alla **reiterazione delle proroghe**, consentite in presenza di particolari fattispecie di reato.

In tali casi, non si ritiene sufficiente una valutazione iniziale di "particolare complessità" del procedimento da richiamare, sostanzialmente *per relationem*, al fine di disporre le ulteriori proroghe.

Soprattutto se si considera come, per determinati reati, non sia previsto un limite massimo delle proroghe, appare necessario che il differimento del termine sia di volta in volta giustificato, indicando le ragioni per cui occorra una nuova proroga che si va ad aggiungere a quelle già disposte.

In tal senso, peraltro, depone anche il principio giurisprudenziale affermato con riguardo alla diversa disciplina del termine per la decisione sull'impugnazione in tema di misure di prevenzione reali, per il quale il meccanismo della proroga della decisione è simile a quello introdotto all'art. 344-*bis*, cod. proc. pen.

La Corte ha affermato, infatti, che la proroga del termine di un anno e sei mesi prevista per il deposito del provvedimento di confisca successivo al sequestro di prevenzione dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 - nel testo precedente alla modifica di cui alla legge n.161 del 2017 - deve essere motivata specificatamente in relazione alle ragioni giustificative e con riferimento a ciascuna frazione temporale di sei mesi e non per il periodo complessivo massimo possibile di dodici mesi (Sez.5, n. 7884 del 14/11/2017, dep. 2018, Neri, Rv. 272272).

13.1. Problematiche specifiche per il giudizio in Cassazione.

Nell'esaminare la disciplina della proroga, si è già avuto modo di evidenziare come la competenza all'adozione dell'ordinanza venga attribuita al "**giudice che procede**". In difetto di ulteriori indicazioni, pare corretto ritenere che, con riguardo al giudizio di Cassazione, per giudice che procede si debba far riferimento alla Sezione cui è assegnato il ricorso.

All'interno della Sezione si pone il problema di stabilire se la specifica competenza a disporre la proroga rientri nelle prerogative del Presidente titolare, ovvero se occorra un'ordinanza, sia pur adottata *de plano*, da parte del collegio.

A favore di quest'ultima soluzione depone il fatto che l'organo giudicante è costituito dal collegio cui è assegnata la trattazione del ricorso e, quindi, sotto tale

profilo pare preferibile individuare appunto nel collegio il "giudice che procede". Al contempo, e tale osservazione potrebbe valere anche *de iure condendo*, è il Presidente titolare¹¹ che ha la gestione del ruolo della sezione ed è in condizioni di apprezzare se un determinato giudizio, in considerazione della sua complessità, possa o meno essere definito nel termine ordinario, ovvero richieda la proroga dello stesso.

È pur vero, d'altronde, che in considerazione delle rilevanti ricadute sostanziali derivanti dalla scelta di prorogare o meno il termine, parrebbe preferibile una lettura della norma volta ad assegnare tale potere all'organo giurisdizionale collegiale.

A prescindere dalla soluzione che si ritenga preferibile, è plausibile ritenere che una prima valutazione in ordine alla necessità o meno della proroga possa essere effettuata nel momento dello "spoglio" del ricorso.

Sembra opportuno, infatti, che **l'ufficio spoglio**, cui è demandata la prima analisi dei procedimenti in ingresso e che già nell'attuale sistema ha il compito di verificare i termini di prescrizione, segnali la particolare complessità del giudizio al Presidente di Sezione.

Ove questi ritenga la sussistenza della "particolare complessità" e sempre che non si riconosca la sua competenza a disporre la proroga, ben potrebbe egli fissare un'udienza camerale non partecipata, nel corso della quale il collegio sarà unicamente chiamato a valutare i presupposti per la proroga del termine ed, eventualmente, ad adottare la conseguente ordinanza.

Presenta aspetti di minore funzionalità, invece, la possibile soluzione alternativa che rimetta integralmente al collegio cui è assegnato il ricorso di valutare l'esigenza della proroga, senza richiedere alcuna segnalazione in fase di spoglio e di assegnazione. In tal modo, infatti, non si consentirebbe alcuna "gestione" dei flussi in ingresso dei procedimenti, rimettendo la decisione sulla proroga ad un momento successivo rispetto all'assegnazione del ricorso, il che comporterebbe, peraltro, che una parte del termine risulterebbe già decorso nel momento in cui il collegio investito dalla decisione potrà valutarne la complessità.

Un'ultima questione si pone con riguardo ai procedimenti assegnati alla Settima sezione penale. Invero, dovrebbe tendenzialmente escludersi che vi possano essere procedimenti ritenuti di "particolare complessità" e, al contempo, suscettibili di essere definiti dalla Settima sezione.

¹¹ Del resto, già l'attuale art. 154 disp.att. cod. proc. pen. prevede la competenza del Presidente del Tribunale o della Corte di appello in ordine alla proroga del termine per il deposito delle motivazioni.

14. La mancata previsione di un limite massimo di proroghe per determinate categorie di reato.

Uno degli aspetti che appare fin da subito come maggiormente problematico è quello concernente la previsione dettata per taluni reati ritenuti di particolare allarme sociale, per i quali è stato previsto un regime del tutto autonomo, essendo consentite proroghe – ciascuna per la durata di un anno in appello e sei mesi in cassazione – senza che sia stato stabilito alcun limite massimo.

La disciplina risulta apparentemente omogenea, prevedendo in via generale un termine suscettibile di proroga, anche se, in concreto, per i reati sottratti al principio per cui il processo deve terminare entro termini prestabiliti, più che di eccezione alla regola generale si può parlare di un vero e proprio regime diversificato. Una volta ritenuta la particolare complessità del giudizio e non essendo stato introdotto un limite massimo per le proroghe, queste potranno intervenire senza che vi sia la garanzia di un termine ultimo ed invalicabile, in tal modo andandosi a sacrificare il principio ispiratore sotteso alla nuova disciplina della prescrizione/improcedibilità dell'azione.

Ed infatti, ben diversa è la disciplina prevista sia per i reati "ordinari", per i quali è ammessa una sola proroga, ma anche per i reati per i quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso, rispetto ai quali le proroghe non possono in alcun caso superare il limite di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione, il che vuol dire che sono ammesse per ciascuna di tali fasi non più di tre proroghe.

Orbene, il sistema così delineato si presta obiettivamente a qualche osservazione critica, sia sotto il profilo della razionalità della scelta normativa, che del rispetto del canone di parità di trattamento, nonché di proporzionalità nella graduazione di un istituto che – pur avendo dichiaratamente natura processuale – riverbera i suoi effetti sul piano sostanziale.

Del resto, la mancata previsione di un limite massimo delle proroghe appare disarmonica anche se paragonata ad altri istituti processuali che consentano una dilazione dei termini in considerazione della complessità del procedimento. Il riferimento va immediatamente alla proroga della durata delle indagini preliminari, come pure al regime previsto per la durata delle misure cautelari, posto che in entrambi questi ambiti – pur aventi una valenza "sostanziale" non paragonabile a quella derivante dalla proroga del termine previsto per l'improcedibilità – il codice stabilisce sempre un limite massimo.

A ben vedere, la previsione di un termine massimo per l'efficacia dei provvedimenti mediante i quali il giudice può incidere negativamente sulla durata di istituti "sfavorevoli" per l'imputato, costituisce il controlimito necessario per bilanciare

quel tasso di discrezionalità che inevitabilmente connota le decisioni con le quali si supera il termine di durata fissato dal legislatore per il compimento di determinate attività (è il caso delle indagini preliminari), piuttosto che la limitazione di diritti fondamentali dell'imputato (così per le misure cautelari).

Con riguardo al nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini assegnati nei giudizi di impugnazione, la mancata previsione di un limite massimo di proroghe per una determinata categoria di reati, abbinata alla obiettiva scarsa determinatezza dei criteri per stabilire la complessità del procedimento, espone l'imputato ad una indeterminata dilazione dei termini di processo difficilmente sindacabile, con conseguente non implausibile *vulnus* di plurimi profili di rilevanza costituzionale.

15. L'impugnazione dell'ordinanza di proroga dei termini.

Le criticità sopra evidenziate trovano una sia pur parziale attenuazione, in considerazione della previsione dell'autonoma impugnabilità dell'ordinanza che dispone la proroga dei termini di durata di cui all'art. 344-*bis*, comma 4, cod. proc. pen.

Al quinto comma della norma, infatti, si è stabilito che, contro l'ordinanza che dispone la proroga, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione.

Una prima annotazione, di carattere propriamente processuale, va fatta in ordine all'aver previsto espressamente che l'impugnazione può essere proposta dall'imputato, oltre che dal suo difensore. La norma sembrerebbe introdurre una deroga al principio generale fissato nell'art. 613 cod. proc. pen., in base al quale il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore abilitato, non essendo più consentito alla parte di presentare personalmente il ricorso. Quest'ultima soluzione sembra tuttavia da preferirsi alla luce del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si

richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (Sez.U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).¹²

Passando all'esame delle questioni maggiormente incidenti sulla tenuta del sistema, si sottolinea come la norma in esame consente l'impugnazione della **solà ordinanza di proroga adottata dalla Corte di appello**, devolvendo la cognizione alla Corte di cassazione. Il giudizio di svolge nelle forme del rito camerale disciplinate dall'art. 611 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto o dichiarazione inammissibilità, la questione non è più suscettibile di essere riproposta, neppure congiuntamente al ricorso avverso la sentenza di merito emessa nel giudizio di appello.

Alcuna previsione è dedicata, invece, all'ordinanza di **proroga adottata dalla Corte di cassazione** che, evidentemente, non è suscettibile di alcuna forma di controllo, dovendosi anche escludere la possibilità di proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. L'art. 625-*bis* cod. proc. pen., infatti, è esperibile esclusivamente da parte del condannato, il che implicitamente esclude la possibilità di avvalersi di tale forma di impugnazione avverso un provvedimento inidoneo a determinare la decisione del ricorso ed incidente esclusivamente sulla durata del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

16. Proroga dei termini per l'improcedibilità e durata delle misure cautelari.

All'introduzione di un articolata disciplina in tema di proroga del termine di durata dei giudizi di impugnazione non ha fatto seguito alcuna modifica sul corrispondente piano della durata di fase delle misure cautelari, in particolare con riguardo a quelli dettati dall'art. 303, lett.c) e lett.d), cod. proc. pen.

Si tratta di una scelta che non pare esser frutto di un mancato coordinamento normativo, bensì sembrerebbe una soluzione connaturata al fatto che i termini di fase sono parametrati sull'individuazione di un termine variabile, che prende come riferimento la pronuncia della sentenza in grado di appello (lett.c) o in cassazione (lett.d).

In teoria, si sarebbe potuta ipotizzare l'introduzione di motivi di proroga dei termini della custodia cautelare parametrati alla complessità del procedimento comportante la proroga dei termini per la definizione.

Il fatto che non si sia ritenuto di instaurare una diretta connessione tra tali aspetti, tuttavia, non determina problematiche applicative, proprio perché la durata della

¹² Pare opportuno sottolineare come tale pronuncia sia stata significativamente resa con riguardo al ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., norma che, nel riconoscere la legittimazione all'imputato e al suo difensore, utilizza una dizione normativa del tutto sovrapponibile a quella contenuta nel nuovo art. 344-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. dove ugualmente la legittimazione a proporre ricorso è riconosciuta in capo all'imputato ed al suo difensore.

misura cautelare ed il decorso del termine per l'improcedibilità operano su piani distinti.

17. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione.

Accanto alla possibilità della proroga del termine entro il quale il giudizio di impugnazione deve chiudersi, l'art. 344-*bis*, comma 6, cod. proc. pen. ha previsto anche la possibilità della sospensione, richiamando espressamente il disposto dell'art. 159, cod. pen. che disciplina la sospensione della prescrizione.

Si tratta di uno dei più evidenti fattori che consentono di apprezzare l'intima connessione esistente tra l'istituto sostanziale della prescrizione e quello processuale della improcedibilità dell'azione, resa evidente dal fatto che il regime della sospensione è integralmente mutuato dall'art. 159 cod. pen.

L'unica aggiunta è costituita dalla previsione della rinnovazione dell'istruttoria in appello quale causa di sospensione del termine, trattandosi di una regola non contenuta nell'art. 159 cod. pen.

La durata della sospensione conseguente alla rinnovazione è stata espressamente delimitata, essendosi stabilito che la sospensione tra un'udienza e l'altra non può eccedere il limite di sessanta giorni. La norma non chiarisce se la rinnovazione debba necessariamente esaurirsi in **un'unica udienza**, da celebrarsi entro 60 giorni, ovvero se possa prevedersi una pluralità di udienze, evidentemente in presenza di una complessa attività istruttoria.

Potrebbe sostenersi che, essendo il termine di 60 giorni riferito non già alla rinnovazione in quanto tale, bensì all'intervallo tra le udienze a ciò dedicate, nulla esclude che le udienze necessarie per terminare la rinnovazione dell'istruttoria siano più di una, nel qual caso la sospensione dovrebbe ritenersi operante per tutto il periodo necessario a terminare gli adempimenti istruttori, sempre che gli intervalli tra le singole udienze siano contenuti nel predetto limite di sessanta giorni.

Altra ipotesi di sospensione è legata alla necessità di svolgere nuove ricerche per procedere alla notifica della *vocatio in iudicium* relativa alla fase dell'impugnazione, nel qual caso la sospensione si estende espressamente nei confronti di tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

18. La natura dell'istituto e le possibili ricadute in tema di applicabilità ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020.

Il regime temporale di applicazione della neo introdotta causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione è contenuto nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2.

In linea generale, l'art. 344-*bis* cod. proc. pen. si applica esclusivamente ai procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal **1° gennaio 2020**.

La norma, dunque, realizza una ideale saldatura tra la disciplina della prescrizione "sostanziale" e quella della c.d. "prescrizione processuale" individuandone un medesimo ambito di operatività con riferimento ai soli giudizi in cui, per effetto della riforma e, soprattutto, dell'introduzione dell'art. 161-*bis* cod. pen., la prescrizione non può più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione.

In dottrina si è, tuttavia, discusso sulla possibilità di estendere l'ambito di applicabilità della norma anche ai **reati commessi prima del 1° gennaio 2020**, ancorando le soluzioni ipotizzabili alla natura sostanziale o processuale dell'istituto.

Si è, infatti, sostenuto che, pur qualificato come "causa di improcedibilità", l'istituto in esame presenta una **natura mista**, processuale e sostanziale, incidendo, al pari della prescrizione, sulla punibilità dell'imputato.

Seguendo tale impostazione ermeneutica, dunque, alla c.d. "prescrizione processuale" introdotta dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen. dovrebbero applicarsi le garanzie costituzionali relative ad entrambi i piani, e, con riferimento a quello sostanziale, il principio della retroattività della disposizione più favorevole.

Va, peraltro, segnalato che anche con riferimento alla querela, la pronuncia delle Sezioni Unite Salatino ha aderito alla tesi ermeneutica che ne sostiene la natura mista, sostanziale e processuale (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione; conf. Sez. 2, n. 21700 del 17/4/2019, Sibio, Rv. n. 276651; Sez. 2, n. 225 del 8/11/2018, dep. 2019, Mohammad Razzaq, Rv. n. 274734). In particolare, il Supremo Consesso ha affermato che, sebbene dalla collocazione codicistica dell'istituto emerga con evidenza la sua vocazione essenzialmente processuale, quale condizioni di procedibilità, la querela presenta anche dei tratti di carattere sostanziale, in considerazione della sua attitudine a condizionare la concreta punibilità del reato.

Va, tuttavia, segnalato che a sostegno della natura processuale dell'istituto depongono vari indici di carattere letterale e logico-sistematico. Innanzitutto vanno considerate sia la sua collocazione topografica nell'ambito delle condizioni di procedibilità dell'azione che le modalità operative del meccanismo estintivo previsto dalla disposizione in cui il superamento della forbice temporale predefinita dal legislatore, salvo eventuali proroghe, incide, non sull'esistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l'azione penale in quanto estinta. Rileva, inoltre, anche la stessa *ratio* ispiratrice della disposizione in esame in quanto volta a garantire all'imputato, una volta bloccata l'operatività della prescrizione del reato con la sentenza di primo grado, la ragionevole durata del processo attraverso la specifica

individuazione dei termini entro i quali deve concludersi ciascuna fase di impugnazione. Al diverso inquadramento dogmatico dell'istituto, come causa di estinzione dell'azione penale e non del reato, conseguirebbe, pertanto l'irretroattività della disciplina secondo il diverso principio "tempus regit actum".

Ove si ritenesse di propendere per la natura sostanziale, o, comunque, mista, dell'istituto, si potrebbe, tuttavia, prospettare una possibile **illegittimità costituzionale** della norma per il suo attrito con l'**art. 3 Cost.** con riferimento al profilo della **violazione del principio della retroattività della legge più favorevole**.

Come visto, è, infatti, lo stesso legislatore che, attraverso la disciplina transitoria in questione, ha escluso espressamente la retroattività, anche *in melius*, dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. ai reati commessi in data antecedente il 1° gennaio 2020.

La disciplina pare, comunque, rispondere alla evidente esigenza di introdurre un correttivo che, alla cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, assicuri, comunque, una ragionevole durata del successivo giudizio di impugnazione. Il meccanismo estintivo introdotto all'art. 344-*bis* cod. proc. pen. risponde, in altri termini, ad una **finalità compensativa e riequilibratrice** correlata alla non operatività dell'istituto della prescrizione nei giudizi di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, istituto di cui, invece, possono beneficiare tutti gli imputati di reati commessi in data antecedente secondo la disciplina già modificata dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando).

Potrebbe, dunque, ritenersi che, proprio in ragione di tale finalità dell'istituto in esame, la sua delimitazione temporale risponda ad un criterio di ragionevolezza che la pone al riparo da possibili frizioni con i principi costituzionali e convenzionali.

Tale conclusione sarebbe, infatti, coerente con il percorso tracciato dalla giurisprudenza costituzionale che, riconducendo il principio di retroattività della legge più favorevole nell'ambito del principio di uguaglianza, ammette la possibilità che il legislatore introduca deroghe o limiti purché questi rispondano ad un criterio di ragionevolezza. Infatti, come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2020¹³, secondo la costante la giurisprudenza costituzionale, il principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost. (sentenza n. 63 del 2019) - «la cui ratio immediata è [...] quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale

¹³ Con la sentenza in esame la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la q.l.c. dell'art. 318-*octies* del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la causa estintiva contemplata nell'art. 318-*septies* cod. ambiente, non si applichi ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore.

per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto» - bensì al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., «che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del 2006).

Da ciò consegue anche – prosegue la Corte costituzionale - che, mentre, l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un «valore assoluto e inderogabile», la regola della retroattività *in mitius* della legge penale medesima «è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (sentenza n. 236 del 2011).

Con riferimento, infine, al criterio di valutazione della legittimità costituzionale delle deroghe al principio di retroattività della legge più favorevole, la Corte costituzionale ha ribadito che tale principio può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività «deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (sentenza n. 393 del 2006¹⁴).

19. Il regime transitorio

L'art. 2, commi 3, 4 e 5 contiene una specifica disciplina del regime transitorio di applicabilità dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen.

In linea generale si prevede una correlazione temporale tra la disciplina della cessazione del corso della prescrizione "sostanziale" e quella della c.d. "prescrizione processuale", entrambe delimitate ai soli reati commessi a far data dal **1° gennaio 2020** (comma 3).

Ciò premesso, la disciplina contenuta nei successivi commi contiene delle disposizioni finalizzate a consentire una graduale applicazione della riforma in modo da assicurare, contemporaneamente, un adeguamento delle strutture degli uffici giudiziari.

In particolare, con riferimento ai **solii procedimenti** di impugnazione nei quali, alla **data di entrata in vigore** della legge (**19 ottobre 2021**), **siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione** gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 cod. proc. pen., il comma 4 prevede che i termini di durata del giudizio di appello e di cassazione stabiliti dall'art. 344-*bis*, commi 1 e 2, cod. proc. pen., decorrano dalla data di entrata in vigore della legge (e non, secondo la regola

¹⁴ Nel medesimo arresto la Corte costituzionale ha richiamato anche la sentenza n. 236 del 2011, emessa in seguito alla pronuncia della Corte EDU, Grande Camera, il 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia.

ordinaria, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen.).

Inoltre, il comma 5, proprio nell'ottica di una graduale applicazione della disciplina, prevede che, con riferimento alle **impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024**, il termine di durata del **giudizio di appello** sia di **tre anni** e quello di durata del **giudizio di cassazione di un anno e mezzo**. La norma prevede, infine, che analoghi termini si applichino anche in caso di annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024 e che, in caso di pluralità di impugnazioni, si faccia riferimento all'atto proposto per prima.

Innanzitutto, per quanto attiene alla prima fascia di procedimenti di impugnazione, il comma 4 individua come discriminine temporale, non il deposito dell'atto di impugnazione, ma la **data in cui gli atti pervengono al giudice dell'impugnazione**.

L'art. 590 cod. proc. pen. prevede, infatti, che siano trasmessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

Ne consegue che, con riferimento agli atti di impugnazione che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati presentati ma non ancora trasmessi, unitamente agli altri atti indicati dall'art. 590 cod. proc. pen. al giudice dell'impugnazione, il termine di durata del giudizio di impugnazione non dovrebbe decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, bensì dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza.

Inoltre, sebbene, non sia espressamente previsto dal comma 4, in caso di **pluralità di atti di impugnazione**, dovrebbe, comunque, aversi riguardo a quello proposto per **primo**, ove la cancelleria del giudice *a quo* abbia già provveduto alla trasmissione degli atti. Va, infatti, considerato che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la cancelleria del giudice *a quo* debba attendere l'intero decorso del termine per l'impugnazione, e, dunque, il deposito di tutti gli atti di gravame, prima di trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione. E' stato, infatti, affermato che la trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado ex art. 590 cod. proc. pen., e la conseguente emissione del decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., deve essere effettuata immediatamente a seguito della presentazione del gravame e non dopo l'intero decorso dei termini di impugnazione, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 47840 del 27/09/2017, Bouazdia, Rv. 271201). Tale soluzione è fondata sulla *ratio* dell'art. 590 cod. proc. pen., volto «a evitare ritardi e ad eliminare tempi morti negli intervalli di tempo tra il termine di una fase di giudizio e l'avvio della successiva

nell'intento di dare concreta attuazione al precetto costituzionale volto ad assicurare la ragionevole durata del processo.»

Seguendo tale percorso ermeneutico, nel caso, ad esempio, di più atti di impugnazione, per uno o alcuno dei quali alla data del 19 ottobre 2021 siano già stati trasmessi gli atti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione, mentre per altri tale adempimento sia stato svolto successivamente, ai fini dell'applicazione del regime transitorio dovrebbe aversi riguardo al primo atto di impugnazione con conseguente decorrenza dei termini di cui all'art. 344-*bis* cod. proc. pen. dalla data del 19 ottobre 2021. Soluzione, questa, che tuttavia, a fronte della

Altra questione che potrebbe porsi in relazione alla fase transitoria attiene alla applicabilità o meno dei **più lunghi termini di durata del giudizio di impugnazione previsti dal comma 5** anche ai procedimenti **già pervenuti** al giudice dell'impugnazione alla data di entrata in vigore della legge.

A tale quesito potrebbe darsi una risposta negativa ove si prediligesse una soluzione ermeneutica basata su una lettura separata dei due commi, giungendo, così, a individuare due discipline transitorie: una per i giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui dovrebbe applicarsi il termine ordinario previsto dall'art. 344-*bis*, commi 1 e 2 cod. proc. pen., con una diversa decorrenza (19 ottobre 2021); e una seconda disciplina relativa, invece, alle impugnazioni proposte dal 20 ottobre 2021 al 31 dicembre 2024, per le quali, invece, si applicheranno i più lunghi termini di durata, ma con la decorrenza ordinaria prevista dall'art. 344-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, una lettura rispondente ai canoni della logica e della ragionevolezza della norma oltre che coerente con le finalità perseguite dalla disciplina transitoria, dovrebbe, tuttavia, indurre a ritenere che il **più lungo termine di durata dei giudizi di impugnazione** riguardi anche i **giudizi già pendenti** in fase di appello o di cassazione alla data di entrata in vigore della legge. Se, infatti, la finalità perseguita dal legislatore è quella di contemperare le misure di accelerazione del processo penale con le esigenze organizzative del sistema giudiziario attraverso una graduale applicazione dell'istituto dell'improcedibilità, non avrebbe alcun senso imporre per i processi già pendenti alla data del 19 ottobre il termine ordinario di durata ed applicare, invece, i termini più lunghi per tutte le impugnazioni proposte successivamente e fino al 31 dicembre 2024.

Depone a favore di tale interpretazione anche il dato letterale. Il comma 5, infatti, descrive i procedimenti di impugnazione cui si applicano i più lunghi termini di durata con riferimento solo al termine finale, senza alcuna precisazione di quello iniziale. La norma, dunque, saldandosi logicamente con la precedente disposizione, dovrebbe disciplinare il diverso termine di durata per tutti i giudizi da trattare fino al 31

dicembre 2024, siano essi o meno pendenti alla data di entrata in vigore della legge (fermo restando, per quelli già pendenti, la diversa decorrenza di detto termine stabilita dal comma 4).

Un'ulteriore riscontro di tale soluzione può ricavarsi dalla disciplina contenuta nel comma 5 in relazione ai **giudizi conseguenti all'annullamento con rinvio**. Anche con riferimento a tali giudizi, la norma prevede, infatti, l'applicabilità dei medesimi termini (tre anni per il giudizio di appello e un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione) facendo riferimento al solo termine finale della pronuncia rescindente (antecedente il 31 dicembre 2024) e senza alcun riferimento al termine iniziale.

La disposizione in esame sembra, dunque, considerare unitariamente tutti i giudizi di rinvio (ovviamente relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020), senza operare alcuna distinzione rispetto a quelli conseguenti ad una pronuncia rescindente emessa alla data di entrata in vigore della legge o anche antecedentemente. Seguendo tale diversa soluzione ermeneutica, dovrebbe, dunque, ritenersi che, sia per i giudizi di impugnazione pendenti alla data del 19 ottobre 2021, in cui dovrebbe considerarsi anche il giudizio di rinvio che non comporti una regressione del procedimento al primo grado, che per quelli introdotti successivamente e fino al 31 dicembre 2024, si applichino i più lunghi termini di durata del giudizio di impugnazione previsti dal comma 5, con la peculiarità che per i primi, detto termine decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge.

20. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale.

L'art.2, lett.b), della l. n. 134 del 2021 ha apportato una modifica, particolarmente significativa, alla disciplina contenuta dall'art. 578 cod. proc. pen., al fine di armonizzarne la previsione rispetto alla nuova ipotesi di improcedibilità introdotta all'art. 344-*bis* cod. proc. pen.

Dopo il primo comma, è stato infatti introdotto il nuovo comma 1-*bis* in base al quale «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-*bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».

Invero, tale previsione non sembra essere adeguatamente coordinata con quella contenuta all'art. **1, comma 13, lett. d), l. n. 134 del 2001**, lì dove si affida alla legislazione delegata il compito di «disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di

impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale (...*omissis*...); adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia». A ben vedere, la previsione – immediatamente efficace – dettata dal nuovo art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. risulterebbe già di per sé sufficiente a disciplinare i rapporti tra giudizio penale ed azione civile, sicché al legislatore delegato resterebbero ben pochi spazi per modulare tale disciplina.

La scelta compiuta sembra essere chiaramente quella di escludere che il processo penale possa continuare, sia pur con riferimento alla sola azione civile di danno, una volta maturata l'improcedibilità per superamento dei termini. La scelta, nella logica complessiva della riforma, risulta essere del tutto logica, posto che l'improcedibilità dettata dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen. non si limita ad inibire la pronuncia di una sentenza di condanna, ma impedisce la possibilità stessa che il processo prosegua. Ne consegue che risulterebbe anomala una prosecuzione del processo penale, ai soli fini della decisione sull'azione risarcitoria, mentre lo stesso processo deve necessariamente cessare per effetto del superamento dei limiti con riguardo alla *regiudicanda* principale.

Si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che l'improcedibilità dell'azione penale si atteggia, in concreto, come una casa impeditiva della prosecuzione del giudizio e, quindi, va direttamente ad incidere non tanto sull'azione, bensì sul processo causandone la necessaria cessazione con riguardo a tutti i suoi possibili aspetti e contenuti.

Venuto meno il giudizio penale, l'unica tutela riconosciuta alla parte civile è rappresentata dalla prosecuzione dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile che deciderà valutando "le prove acquisite nel processo penale". Si tratta di una disposizione chiaramente improntata all'esigenza di non disperdere l'attività processuale svolta, consentendo al giudice civile di avvalersi delle prove formatesi nel giudizio penale, sia di primo grado, sia in grado di appello, nel caso di rinnovazione dell'istruttoria.

È innegabile, tuttavia, che la posizione della parte civile, per effetto della riforma, risulta considerevolmente svantaggiata rispetto al regime previgente che, peraltro, aveva recentemente trovato validazione costituzionale per effetto della pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 182 del 2021¹⁵.

¹⁵ L'intervento della Corte costituzionale è stato sollecitato sul presupposto che l'art. 578 cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con gli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., per violazione sia degli obblighi convenzionali assunti con la CEDU, sia dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto la sua concreta applicazione in giudizio lederebbe il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, come riconosciuto e garantito, sotto il primo versante, dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU e, sotto il secondo versante, dall'art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, emanata, ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008,

Nel nuovo assetto normativo, invece, la parte civile non potrà veder soddisfatta la propria pretesa direttamente nel giudizio penale divenuto "improcedibile", dovendo trasferire l'azione dinanzi al giudice civile, sia pur nella medesima fase di appello e con salvezza delle prove acquisite. Ovviamente, ciò comporterà una serie di problematiche – in parte già note – concernenti, in primo luogo, il parametro di giudizio che verrà applicato in sede civile con riguardo alle prove penali.

Altro aspetto problematico è costituito dal raffronto tra i due commi attualmente contenuti dall'art. 578 cod. proc. pen. Il primo comma, infatti, non è stato modificato, sicché si continua a stabilire che, in caso di prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione decidono ai soli effetti civili. Tale norma, tuttavia, sarebbe – quanto meno con riguardo alla causa estintiva della prescrizione – sostanzialmente inapplicabile, posto che, secondo il nuovo regime, la prescrizione non potrebbe mai verificarsi nel corso dei giudizi di impugnazione.

Sarebbe stato più lineare, pertanto, modificare anche l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., espungendo il riferimento alla prescrizione ed affidando al solo comma 1-*bis* il compito di stabilire le sorti dell'azione civile nel caso di sopravvenuta improcedibilità.

Occorre segnalare che, fin dai primissimi commenti concernenti la novella, è stato segnalato il rischio di incostituzionalità dell'art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., evidenziandosi come, anche nel nuovo regime, non vi sarebbe alcun motivo ostativo ad affidare al giudice penale il compito di pronunciarsi sulle sole questioni civili, sia in considerazione dell'autonomia delle due azioni, sia perché la prosecuzione dell'azione risarcitoria davanti al giudice civile determina un pregiudizio per la parte civile, comportando la protrazione dei tempi processuali.

Si tratta di osservazioni di cui, tuttavia, dovrebbe essere valutata l'idoneità a far dubitare della legittimità costituzionale del novellato art. 578 cod. proc. pen.

A ben vedere, infatti, la modulazione dei rapporti tra azione penale ed azione civile, nella misura in cui si garantisce comunque al danneggiato un'adeguata tutela, ben potrebbe rientrare nella discrezionalità del Legislatore. La riforma in esame ha chiaramente compiuto una scelta di campo in ordine alla necessaria definizione in

n. 130, proprio in funzione del rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza. La Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione, evidenziando – per quanto rilevante ai fini della presente relazione – come l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale. Al contempo, una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria. In tale contesto, l'art. 578 cod. proc. pen., sottende ad un bilanciamento tra il principio generale di accessorialità dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile, che esclude la violazione del principio di presunzione di innocenza.

tempi certi del giudizio penale, anche per garantire l'efficienza dell'intero sistema. In tale quadro, l'idea che il processo penale possa proseguire, ai soli fini civilistici, potrebbe scontrarsi con l'esigenza di economia processuale riferita a quello che è l'oggetto principale del giudizio penale, il che ben potrebbe giustificare la ragione per cui il Legislatore della riforma ha preferito separare le sorti dell'azione penale da quella civile, riconducendo quest'ultima nel suo alveo naturale.

È pur vero che la traslazione dell'azione civile dinanzi al giudice competente per materia potrà comportare una minor celerità nella definizione della domanda risarcitoria, ma è altrettanto vero che, in parallelo, si assicura l'alleggerimento della giurisdizione penale, sicché, nell'ottica complessiva dell'efficienza della giurisdizione, il risultato dovrebbe essere quanto meno neutro.

Altro aspetto che presenta profili di non agevole interpretazione è la disciplina concernente il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Il nuovo comma 1-*bis*, infatti, stabilisce che "il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-*bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello". Stando al dato letterale, quindi, sembrerebbe che, in sede di legittimità, una volta sopravvenuta l'improcedibilità, il giudizio dovrebbe in ogni caso proseguire dinanzi al giudice civile competente per l'appello, il che determinerebbe una vera e propria **indebita regressione**.

Se la regola voluta dal Legislatore è che all'improcedibilità debba conseguire la traslazione dell'azione civile dinanzi al corrispondente giudice civile competente per la medesima fase di impugnazione, sarebbe stato probabilmente conseguente precisare che, ove il procedimento penale divenga improcedibile nel corso del giudizio in Cassazione, l'azione civile dovrebbe proseguire sempre dinanzi alla competente sezione civile della Suprema Corte, pur non potendo non considerarsi l'assenza, nel sistema, di meccanismi di traslazione del giudizio di legittimità dalla sede penale a quella civile.

Pur con tale indubbia difficoltà di "sistema", potrebbe, in altri termini, ritenersi che il dato letterale, lì dove impone in ogni caso il rinvio, per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello", non sia rispondente alla *ratio legis* e, con ogni probabilità, andrebbe interpretato, tanto più considerando che la disposizione riguarda non solo l'improcedibilità pronunciata nel giudizio di appello ma anche quella pronunciata in sede di giudizio di legittimità, nel senso che il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per il medesimo grado di impugnazione nel quale si è verificata l'improcedibilità.

Una simile soluzione ermeneutica, ove considerata plausibile, pare comunque di difficile percorribilità, stante il contrario tenore letterale della norma, sicché, in

mancanza di un intervento correttivo da parte del Legislatore, l'unica soluzione potrebbe essere quella dell'incidente di costituzionalità. In base all'applicazione testuale della norma, l'improcedibilità sopravvenuta dinanzi alla Cassazione comporterebbe, per la parte civile, la regressione dell'azione in fase di appello, il che costituirebbe obiettivamente una immotivata dilatazione dei tempi processuali.

21. Improcedibilità dell'azione e confisca obbligatoria.

I rapporti tra prescrizione e confisca obbligatoria, a seguito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, avevano trovato un assetto definitivo con l'introduzione dell'art.578-*bis* cod.proc.pen. (inserito dall'art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice), in base al quale «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

L'art. 578-*bis* cod. proc. pen., come denuncia anche la sua collocazione sistematica, replica il sistema e la logica sottesa alla decisione sulle questioni civili in sede penale, facendo sì che non si disperda l'attività processuale svolta in primo grado e che ha consentito di addivenire ad una pronuncia di condanna, sia pur non definitiva.

A seguito dell'assetto scaturente dalla combinazione dell'istituto della prescrizione con quello dell'improcedibilità dell'azione, la regola dettata dall'art. 578-*bis* cod. proc. pen. appare difficilmente armonizzabile..

Nel sistema delineato dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen., viene meno la possibilità che il termine prescrizionale maturi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado ma, al contempo, non è neppure consentito il protrarsi dei giudizi di impugnazioni oltre i termini massimi previsti.

Rispetto a tale quadro, pare ben difficile individuare un meccanismo che consenta di integrare la previsione dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. con un assetto processuale del tutto mutato. Se in precedenza vi era una causa di estinzione del reato che, di per sé, non impediva la prosecuzione del processo penale per accertare elementi ulteriori quali la responsabilità civile o la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria, attualmente il principio è esattamente invertito, dato che la prescrizione si interrompe definitivamente e, quindi, il reato non può ritenersi estinto, ma viene meno la possibilità di accertarlo oltre il termine di durata delle fasi previste per l'impugnazione.

Quanto detto comporta che, una volta superati i limiti temporali dettati dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen., il processo non può proseguire fino a giungere ad una pronuncia definitiva sul reato, mentre nulla si dice in ordine alla possibile prosecuzione per l'accertamento dei presupposti della confisca. In buona sostanza, se ad estinguersi non è più il reato, bensì il processo destinato al suo accertamento, viene meno lo spazio processuale nel cui ambito procedersi all'accertamento di quelle questioni – quali la confisca obbligatoria – aventi una natura comunque incidentale rispetto alla verifica in ordine alla sussistenza del reato.

Invero, la questione è stata volutamente lasciata aperta dal Legislatore che all'art. **1, comma 13, lett. d)**, ha ricompreso nella delega il compito di «disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, **nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata**».

Premesso che non rientra nelle finalità della presente relazione l'esame del contenuto della legge delega, preme unicamente sottolineare la difficoltà di individuare un sistema analogo a quello in precedenza dettato dall'art. 578-*bis* cod. proc. pen. Nel momento in cui si stabilisce che l'appello ed il giudizio in cassazione hanno una durata predeterminata e che, una volta superati i limiti temporali, l'azione penale diviene preclusa, pare arduo poter immaginare che il processo prosegua ai soli fini dell'accertamento dei presupposti della confisca.

Peraltro, mentre nel caso speculare dell'azione civile nel giudizio penale è possibile rimettere la questione al giudice competente *ratione materiae*, analoga soluzione non è percorribile con riferimento alla confisca, trattandosi di misura di competenza esclusiva del giudice penale, con la sola eccezione dei casi, invero limitati, in cui il giudice penale esercita in via surrogatoria un potere spettante anche all'autorità amministrativa (come nel caso della confisca urbanistica).

A quanto detto occorre aggiungere che ipotizzare la prosecuzione del processo penale ai soli fini della decisione sulla confisca, oltre a richiedere un intervento normativo in tal senso, si porrebbe in contrasto con quelle esigenze di celerità e ragionevole durata del processo che sono alla base dell'introduzione dell'improcedibilità dell'azione ex art. 344-*bis* cod. proc. pen.

In conclusione, allo stato, non ci si può che limitare a prendere atto, da un lato, della dichiarata volontà del Legislatore di intervenire per coordinare l'improcedibilità dell'azione penale con la pronuncia sulla confisca e, dall'altro, della difficoltà di realizzare tale coordinamento consentendo una prosecuzione del giudizio penale ai limiti fini dell'accertamento finalizzato alla decisione sulla confisca.

22. L'incidenza della riforma sul sistema della prescrizione nella responsabilità da reato degli enti.

In occasione delle rilevanti modifiche apportate al sistema codicistico della prescrizione, il Legislatore non è intervenuto sul corrispondente istituto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n.231 del 2001, relativo alla responsabilità da reato degli enti.

È ben noto come tale forma di responsabilità ricalca in gran parte quella penale, dalla quale mutua istituti, garanzie e forme di accertamento, tant'è che l'art. 34 d.lgs. n.231 del 2001 prevede, in via generale, che per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si applichino le disposizioni dettate dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

La prescrizione dell'illecito amministrativo, tuttavia, rappresentava uno degli elementi rispetto ai quali maggiormente la disciplina del d.lgs. n.231 del 2001 differiva da quella prevista per la prescrizione del reato.

In considerazione delle specificità di tale forma di illecito e, soprattutto, dei destinatari della normativa sanzionatoria, si era ritenuto preferibile introdurre una durata della prescrizione obiettivamente breve, pari a soli cinque anni, senza peraltro operare alcuna graduazione rispetto alla diversa gravità degli illeciti commessi dall'ente. Tale scelta era frutto della dichiarata intenzione di non lasciare un ambito temporale di incertezza troppo ampio in merito all'eventuale sussistenza dell'illecito ed alla conseguente irrogazione di sanzioni di natura para-penali, ritenendosi che la dilatazione del termine per l'accertamento dell'illecito mal si sarebbe conciliato con le esigenze di certezza insite nella programmazione dell'attività imprenditoriale.

Per la medesima esigenza, si è scelto di non differenziare il termine di prescrizione a seconda della gravità dell'illecito, così introducendo una notevole discrasia rispetto al sistema penalistico, nel quale la durata della prescrizione è direttamente proporzionale all'entità della pena irrogabile in astratto per ciascuna fattispecie di reato.

Ma l'elemento che maggiormente differenziava la prescrizione penale da quella prevista per l'illecito degli enti era rappresentato dal fatto che, in base all'art. 22, comma 3, del d.lgs. n.231 del 2001, una volta intervenuta la **contestazione dell'illecito amministrativo** «la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio».

Tale previsione comportava che l'illecito dell'ente fosse tendenzialmente sottratto agli effetti patologici della prescrizione del reato e, al contempo, ne conseguiva che, ove pure il reato si fosse prescritto nelle more del giudizio, quest'ultimo poteva ugualmente proseguire per accertare la responsabilità dell'ente posto che il principio di autonomia delle due forme di responsabilità – penale per l'imputato ed amministrativa per l'ente – ben consentiva la scissione delle vicende processuali.

La notevole diversità del regime giuridico della prescrizione previsto per il reato e per l'illecito dell'ente, pur dipendenti entrambi dal medesimo fatto storico, avevano fatto dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 22, d.lgs. n.231 del 2001.

La Corte, con plurime pronunce ed in accordo con la dottrina quasi unanime, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. n.231 del 2001, per asserito contrasto con gli artt.3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità da reato nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificavano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione (Sez.6, n.28299 del 10/11/2015 - dep.2016, Bonomelli, Rv. 267047).

All'esito del nuovo assetto della prescrizione e, soprattutto, dell'improcedibilità dell'azione, dettata dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen., i rapporti tra la prescrizione del reato e quella dell'illecito amministrativo da esso dipendente vanno necessariamente rimeditati.

La riforma in esame ha, invero, avvicinato i due modelli di prescrizione, pur senza renderli del tutto omogenei.

Allo stato, infatti, il termine della prescrizione del reato cessa di decorrere a far data dalla sentenza di primo grado, mentre quello previsto per l'illecito amministrativo si arresta fin dal momento della contestazione dell'illecito. Pur essendo diversi i momenti e i fattori processuali che determinano la definitiva interruzione del corso della prescrizione, per entrambe le forme di responsabilità l'effetto estintivo dell'illecito non può sopraggiungere durante l'intera durata del giudizio, fino alla sentenza definitiva, bensì si può realizzare solo in una fase iniziale (prima della sentenza di primo grado, per il reato, o della contestazione, per l'illecito amministrativo). In definitiva, pur differendo il *dies ad quem*, per entrambe le forme di responsabilità attualmente vale la regola per cui, al verificarsi dell'atto che comporta la definitiva interruzione del decorso del termine, questo non riprende più il suo corso.

Rispetto a tale quadro normativo, occorre allora valutare quali sono le conseguenze derivanti dall'introduzione della causa di improcedibilità legata alla durata delle fasi di impugnazione.

Le possibili alternative interpretative si differenziano, essenzialmente, a seconda che si valorizzi la natura processuale del nuovo istituto e la sua compatibilità con il regime contenuto nel d.lgs. n.231 del 2001, ovvero la peculiarità della prescrizione –

basata su un archetipo di tipo civilistico – come recepita dall’art. 22, d.lgs. n.231 del 2001.

La prima e, per molti versi, più lineare, soluzione potrebbe essere quella di ritenere che l’improcedibilità dell’azione introdotta all’art. 344-*bis* cod. proc. pen. sia un istituto che, pur avendo innegabili risvolti sostanziali, opera all’interno del processo, determinandone l’impossibilità della prosecuzione.

L’improcedibilità dell’azione, proprio perché formalmente costruita come istituto processuale, sarebbe **immediatamente applicabile anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall’art. 34 d.lgs. n.231 del 2001** che, pur con la clausola di salvaguardia della verifica di compatibilità, estende le norme del codice di rito all’accertamento dell’illecito amministrativo.

Valorizzando tale elemento, non parrebbero potere ricorrere ragioni ostative a che l’improcedibilità dettata dall’art. 344-*bis* cod. proc. pen. sia incompatibile rispetto alle norme del capo III del d.lgs. n.231 del 2001, sicché la stessa dovrebbe ritenersi immediatamente operante.

Del resto, ipotizzare che l’improcedibilità ex art. 344-*bis* cod. proc. pen. non operi con riguardo all’illecito dell’ente comporterebbe che tale soggetto processuale, a differenza dell’imputato, si vedrebbe esposto ad una durata non preventivabile del giudizio.

È pur vero che tale evenienza era già contemplata nell’originaria disciplina, ritenuta costituzionalmente legittima, ma tale soluzione potrebbe esser messa in discussione a seguito del mutato quadro normativo, nel quale la disciplina sostanziale della prescrizione – per l’imputato e per l’ente – è stata sostanzialmente assimilata, sicché risulterebbe in contrasto con la parità di trattamento ed il principio di ragionevole durata del processo escludere, per il solo ente, una disciplina idonea ad impedire una durata *sine die* del processo.

A diverse conclusioni – ma non senza incorrere in non manifestamente infondati dubbi di costituzionalità – si potrebbe pervenire ritenendo che l’improcedibilità dell’azione sia una disciplina complementare rispetto alla prescrizione del reato e per ciò solo assuma una sua autonoma valenza. Argomentando in tal senso, la prescrizione del reato e l’analogo istituto previsto per la responsabilità degli enti continuerebbero ad essere distinti e tali da non consentire l’innesto della novella normativa che, in quest’ottica, andrebbe a costituire una sorta di appendice processuale della prescrizione.

Tale soluzione, ovviamente, si scontrerebbe con il dato formale per cui l’istituto dell’improcedibilità è pur sempre di natura processuale, con la conseguenza che la sua mancata applicazione nel processo a carico degli enti dovrebbe necessariamente

passare per un vaglio di incompatibilità rispetto alla clausola di richiamo contenuta all'art. 34, d.lgs. n.231 del 2001.

Un'ulteriore soluzione interpretativa potrebbe essere quella di valorizzare il dato letterale contenuto nell'art. 344-*bis* cod. proc. pen., lì dove si prevede che il decorso del tempo determina l'improcedibilità "dell'azione penale": si potrebbe così sostenere che l'azione penale sia solo quella esercitata nei confronti dell'imputato, in tal modo escludendo dall'ambito applicativo della norma l'azione con la quale si fa valere l'illecito amministrativo.

Della fondatezza di una tale opzione normativa potrebbe però dubitarsi. In primo luogo, si potrebbe rilevare come l'equiparazione dell'ente all'imputato e l'estensione della disciplina processuale, finisca per comportare una sostanziale assimilazione dell'azione propriamente penale rispetto a quella che attiva il procedimento a carico dell'ente, dato che l'iniziativa è rimessa al medesimo organo e l'*iter* processuale che ne consegue è retto dalla stessa disciplina¹⁶.

Peraltro, non può non sottacersi come il riferimento all'azione penale contenuto nell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. potrebbe avere una scarsa portata definitoria, ove si ritenga che la norma, più che incidere sull'esercizio dell'azione che, evidentemente, una volta intervenuta, ha esaurito il suo effetto propulsivo, abbia voluto introdurre un'ipotesi impeditiva rispetto alla prosecuzione del giudizio. In buona sostanza, il decorso del tempo escluderebbe che il giudizio possa giungere al suo esito naturale, senza che ciò incida sull'azione a suo tempo esercitata.

Alla luce di tali considerazioni, una lettura costituzionalmente orientata potrebbe far propendere per l'estensione della disciplina contenuta all'art. 344-*bis* cod. proc. pen. anche alla disciplina dell'illecito da reato degli enti, con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell'ente.

23. Le altre disposizioni di immediata applicazione.

Le restanti disposizioni introdotte dalla riforma "Cartabia" di immediata applicazione possono essere sinteticamente esaminate, tenendo presente che si tratta di interventi di settore.

a) Identificazione di particolari categorie di indagati.

¹⁶ Per completezza si segnala come i rapporti tra l'azione penale e la responsabilità degli enti si atteggiamento in modo ben diverso rispetto a quanto accade nei confronti dell'azione civile, posto che la responsabilità degli enti ha natura punitiva, in gran parte assimilabile a quella penale, tant'è che non è previsto un sistema di accertamento al di fuori del processo penale. L'azione civile, invece, solo occasionalmente ed in conseguenza di una scelta del danneggiato può essere esercitata nell'ambito del processo penale, salvo restando che l'ambito elettivo di definizione è pur sempre costituito dalla giurisdizione civile.

Sono state introdotte apposite norme finalizzate a rendere certa l'identità dei soggetti sottoposti a procedimento penale. All'art. 66, comma 2, cod. proc. pen. è stato introdotto un ulteriore periodo in base al quale si stabilisce che « quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».

Anche l'art. 349, comma 2, cod. proc. pen. è stato modificato, essendosi previsto che, con riguardo ai soggetti di cui all'art. 66, comma 2, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria deve trasmettere al pubblico ministero i dati fotosegnalatici ed il codice univoco identificativo (CUI). L'identificazione mediante il cartellino fotodattiloscopico e l'indicazione del CUI, inoltre, dovranno essere annotati all'atto dell'iscrizione nel registro degli indagati, nonché inseriti nel fascicolo del dibattimento.

In definitiva, quindi, i dati fotosegnalatici ed il CUI costituiranno gli elementi di sicura identificazione della persona sottoposta a procedimento penale, dal momento della sua iscrizione fino all'annotazione della sentenza nel casellario giudiziario.

Pur non essendo stato espressamente previsto, potrebbe ritenersi utile **indicare il CUI anche nell'intestazione delle sentenze**, in modo tale da rendere agevolmente identificabile l'imputato ed agevolare le operazioni conseguenti alla pronuncia.

b) integrazioni in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Sono state modificate le previsioni contenute agli artt. 90-ter, comma 1 bis, cod. proc. pen., 659, comma 1-bis, cod. proc. pen. (concernenti la comunicazione alla persona offesa dell'evasione e dei provvedimenti di scarcerazione), 362, comma 1-ter cod. proc. pen. (assunzione di informazioni dalla persona offesa), 370, comma 2-bis cod. proc. pen. (compimento di atti di indagine), e 64-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (trasmissione obbligatoria degli atti al giudice civile), aggiungendo all'elenco dei reati già previsti anche l'omicidio ed estendo le previsioni a tutela della persona anche alle ipotesi tentate.

Analoga interpolazione è stata apportata anche all'art. 165, quinto comma, cod. pen., estendendo al delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, oltre che ai delitti, consumati o tentati già contemplati dalla norma, l'obbligo di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici

percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.

Va, infine, segnalata la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'**art. 387-bis cod. pen.**

Sul tema è opportuno ricordare come i primi commentatori della riforma hanno già evidenziato un difetto di coordinamento tra la nuova previsione dell'arresto obbligatorio e la disciplina delle misure cautelari personali. In sintesi, poiché il delitto di cui all'art. 387-bis cod. proc. pen. non è punito con pena superiore nel massimo a tre anni, all'esito della convalida dell'arresto obbligatorio non può essere applicata una misura coercitiva, stante il limite previsto dall'art. 280 cod. proc. pen. che prevede una deroga solo con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 391 cod. proc. pen. Per applicare misure coercitive dopo la convalida dell'arresto in flagranza per reati puniti con pena non superiore a tre anni sarebbe infatti necessaria una deroga espressa, come quella presente nell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen., ove viene fatto salvo l'art. 391 nel punto in cui si rinvia ai casi in cui è consentito l'arresto facoltativo. In mancanza di analoga previsione applicabile anche per le ipotesi di arresto obbligatorio, il giudice della convalida non potrebbe dunque adottare misure cautelari coercitive. Tuttavia, essendo il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. integrato dall'inosservanza delle prescrizioni di una misura cautelare, resterebbe ferma la possibilità di richiedere al giudice che ha emesso la misura violata di disporre l'aggravamento, eventualmente disponendo la custodia cautelare in carcere, in base alla deroga ai limiti edittali di pena prevista dall'art. 280, comma 3, cod. proc. pen.

c) Comunicazioni al difensore.

Anche l'art. 123 cod. proc. pen. è stato integrato mediante l'inserimento del comma *2-bis*, in base al quale «le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

La modifica è di rilievo in quanto appare idonea a sovvertire un consolidato orientamento della giurisprudenza formatosi con riguardo all'obbligo, per l'amministrazione penitenziaria, di comunicare al difensore l'avvenuta sua nomina. Anche recentemente, infatti, si è affermato che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario **soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato**, incompendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla

negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (Sez.6, n. 27711 del 7/7/2021, Biundo, Rv. 281823).

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 123 cod. proc. pen., non risultano dunque margini interpretativi per escludere l'obbligo, per l'amministrazione penitenziaria, di dare comunicazione al difensore di fiducia dell'avvenuta nomina, esonerandosi l'imputato da tale onere.

Redattori: Debora Tripiccione – Paolo Di Geronimo

Il Vice Direttore
Gastone Andreazza

Il Direttore
Maria Acierno

Quadro riassuntivo

Prescrizione	Decorre fino alla sentenza di primo grado	Si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020
Improcedibilità per superamento dei termini	Termine di legge:	Appello: 2 anni Cassazione: 1 anno
	Proroga ordinaria:	una sola proroga pari a <ul style="list-style-type: none">● 1 anno appello● 6 mesi cassazione
	Proroga speciale:	Reati terrorismo – 416-bis cod. pen. - 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - 609 (solo le ipotesi indicate) Nessun limite al numero di proroghe Ciascuna proroga pari a <ul style="list-style-type: none">● 1 anno appello● 6 mesi cassazione Reati aggravati ex art. 416-bis.1 Limite massimo <ul style="list-style-type: none">● 3 anni appello (3 proroghe da 1 anno ciascuna)● 1 anno e 6 mesi cassazione (3 proroghe da 6 mesi ciascuna)
Presupposto della proroga:	Particolare complessità del procedimento Criteri di valutazione della complessità <ul style="list-style-type: none">● Numero imputati o imputazione	

- Complessità questioni in fatto o in diritto

Competenza:	Tribunale (appelli G.d.p.) Corte di appello Cassazione
Sospensione del termine:	Rinvio all'art. 159, primo comma cod. pen. Per la rinnovazione del dibattimento in appello periodo di sospensione tra le udienze di rinvio non superiore a 60 giorni Nuove ricerche imputato
Disciplina transitoria:	Procedimenti già pervenuti alla C.d.A. o Cassazione i termini per l'improcedibilità decorrono dal 19 ottobre 2021 (entrata in vigore della riforma) Impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024 Termini massimi <ul style="list-style-type: none"> ● 3 anni per appello ● 1 anno e 6 mesi per cassazione Si applica l'ordinaria disciplina della proroga e sospensione

Quadro normativo

CODICE PENALE

Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3 -bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 -quater del codice di procedura penale;

3 -ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.».

Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). - Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, **il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.**

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater , del codice di procedura penale.

Art. 161 -bis (Cessazione del corso della prescrizione). – **Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».**

Art. 165 (Obblighi del condannato). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319-quater , 320, 321 e 322 -bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 -quater , fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna **per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata**, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqies, 609 -octies e 612 - bis , nonché agli articoli 582 e 583 -quinqies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 -bis , la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione).

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione e' particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessita' delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilita', entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non puo' essere riproposta con l'impugnazione della sentenza. 6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non puo' comunque eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione e' effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilita' non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio

conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) . — 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1 -bis . Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 -bis , rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE – l.n. 134 del 2021

Art. 1 (...omissis...)

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

MODIFICHE ULTERIORI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 66 (Verifica dell'identità personale dell'imputato) . — 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. **In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.**

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettifiche nelle forme previste dall'articolo 130.

Art. 90 -ter (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione) . — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1 -bis . Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqües , 609 -octies e 612 -bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 -quinqües del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). — 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2 -bis . Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

Art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). — 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. **I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.**

2 -bis . Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 362 (Assunzione di informazioni) . — 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 -bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1 -bis . Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 -ter , il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e

non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1 -ter . Quando si procede **per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati**, previsti dagli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqües , 609 -octies e 612 -bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 -quinqües del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Art. 370 (Atti diretti e atti delegati) . — 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2 -bis . Se si tratta del **delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati**, previsti dagli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter, 609 -quater , 609 -quinqües , 609 -octies , 612 -bis e 612 -ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 -quinqües del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2 -ter . Nei casi di cui al comma 2 -bis , la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.».

Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) . — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

- a -bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
- b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
- c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 -bis , primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 -ter , commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 -quater .1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 -quinqües del codice penale;
- d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603 -bis , secondo comma, del codice penale;
- d -bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 - bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 -octies del codice penale;
- d -ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609 -quater , primo e secondo comma, del codice penale;
- e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 -bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
- f -bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20

giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l -bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 - bis del codice penale;

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387- bis, 572 e 612 -bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c), d) , f) , g) , i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 -bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589 -bis , secondo e terzo comma, del codice penale;

m -quinqies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento) . — 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d) , assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, **nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non**

appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza) . — 1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1 -bis . Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato **per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati**, previsti dagli articoli 572, 609 - bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqües , 609 -octies e 612 -bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 -quinqües del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271,

Art. 64 -bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile) .
— 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti **in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati**, previsti dagli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqües 609 -octies , 612 -bis e 612 -ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 -quinqües del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

Art. 110 (Richiesta dei certificati) . — 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

- a) i certificati anagrafici;
- b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
- c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
- c -bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.

1 -bis . Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice.